Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 10 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1984.
Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta.

(3762)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 10 OTTOBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67:

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni « 6% - 1963 » sorteggiate il 19 settembre 1984.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni « 6% - 1963 ex S.A.T.E.A. » sorteggiate il 19 settembre 1984.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria: Obbligazioni « 7% - 1973 » sorteggiate il 19 settembre 1984.

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni (delibera assemblea straordinaria 29 dicembre 1972).

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni (delibera assemblea straordinaria 24 maggio 1971).

Ditta Secondo Vergani, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI-Stet 7% - 1973/1988 » sorteggiate il 18 settembre 1984.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligabligazioni « IRI 5,50% - 1961/1986 » sorteggiate il 18 settembre 1984.

Società Biomedica Foscama - Industria chimico-farmaceutica, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 settembre 1984.

Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1984.

COFIPA - Compagnia finanziaria partecipazioni industriali, società per azioni, in Roma: Estrazione di obbligazioni « 7% - 1975/1989 ».

Ceramica Vip, società per azioni, in Villagnedo (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7% - 1971/1986 - 19ª emissione » sorteggiate il 6 settembre 1984.

ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 7% - 1973/1988 - 21ª emissione » sorteggiate il 6 settembre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « Tasso variabile - 1982/1987 - 8ª emissione » sorteggiate il 27 settembre 1984.

Banco di Napoli: Obbligazioni « 10% - 1977/1989 - 3ª emissione » sorteggiate il 27 settembre 1984.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 settembre 1984.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1983 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1984 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta F.I.S. S.p.a. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse, la ditta F.I.S. S.p.a., con sede in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a produrre, nel corso dell'anno 1984, per il consumo nazionale:

Pentazocina base . . . . kg 150

e per l'esportazione:

Pentazocina base . . . . kg 400

Roma, addì 29 settembre 1984

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(5204)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 agosto 1984.

Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 settembre 1958, con il quale è stato stabilito, a norma del citato art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il modello del registro infortuni, nonché i criteri e le modalità relative;

Considerata la opportunità di stabilire, in alternativa al modello di cui al predetto decreto 12 settembre 1958, un nuovo modello di registro infortuni in relazione alle esigenze delle aziende di avvalersi di sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati ed al conseguente decentramento delle registrazioni medesime;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

In alternativa al sistema di registrazione degli infortuni sul lavoro stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958 le aziende possono istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato nell'allegato *A* del presente decreto utilizzando la procedura automatizzata ed amministrativa descritta nei successivi allegati *C* e *D*.

Art. 2.

Le aziende che, utilizzando il predetto sistema, intendono accentrare le registrazioni, dovranno istituire un sistema di schede individuali conformi al modello indicato all'allegato *B* del presente decreto, servendosi della procedura automatizzata ed amministrativa descritta negli allegati *C* ed *E*.

L'autorizzazione all'accentramento dovrà essere richiesta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1984

p. *Il Ministro*: CONTI PERSINI

ALLEGATO *A*

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'

Partita IVA . . . . .

N. PROGRESSIVO . . . . N. REGISTRO . . . . .

Cognome e nome . . . .

Data di nascita . . . .

Codice fiscale . . . .

Reparto . . . .

Qualifica professionale . . . .

Data infortunio . . . . . Data ripresa . . . . . .

Posizione assicurativa . . . .

Descrizione infortunio . . . .

Natura e sede lesione . . . .

Inabilità temporanea . . . .

Inabilità permanente . . . .

Morte in data . . . .

Morte in data . . . .

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

ALLEGATO *B*

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'

Sede di . . . . . ***Partita IVA*** . . . . .

N. PROGRESSIVO GENERALE . . . . . N. REGISTRO . . . . .

N. PROGRESSIVO . .

Cognome e nome . . . .
Data di nascita . . . .
Codice fiscale . . . . .
Reparto . . .
Qualifica professionale . .
Data infortunio . . Data ripresa . . .
Posizione assicurativa .
Descrizione infortunio . .
Natura e sede lesione . . . . .
Inabilità temporanea . . .
Inabilità permanente . . . .
Morte in data . . . .

Note: . . . . . .

REGISTRO INFORTUNI SOCIETA'

Sede di . . . . . ***Partita IVA*** . . . .

N. PROGRESSIVO GENERALE . . . . . N. REGISTRO . . . . .

N. PROGRESSIVO . . .

Cognome e nome . . . .
Data di nascita . . . .
Codice fiscale . . . .
Reparto . . . .
Qualifica professionale .
Data infortunio . . . . . Data ripresa .
Posizione assicurativa . . . . . .
Descrizione infortunio . . . . .
Natura e sede lesione . . . .
Inabilità temporanea . . .
Inabilità permanente . . . .
Morte in data . . . .

Note: . . . .

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

ALLEGATO *C*

PROCEDURA AUTOMATIZZATA

L'accesso al « Data Base » aziendale, ovverosia l'immissione dei dati nell'archivio centrale del personale, deve essere assicurato da una serie di controlli al momento del collegamento con il sistema informativo tramite la digitazione di un codice segreto e la lettura di un badge magnetizzato.

Tali operazioni devono consentire di comporre una chiave che viene accettata solo se nota a detto sistema informativo.

L'aggiornamento dei dati va effettuato in linea al fine di permettere l'immediata immissione del « fenomeno » tramite la digitazione dell'informazione pervenuta dalle unità periferiche.

I dati immessi, dopo le operazioni di elaborazione e stampa delle schede, non possono più essere rettificati.

Eventuali informazioni di « modifica » verranno aggiunte a quelle già memorizzate.

La scheda va riprodotta in doppio originale in contemporanea e con inchiostro indelebile, utilizzando i più avanzati sistemi di stampa elettronica.

Le informazioni trasmesse al sistema per l'aggiornamento del registro infortuni accentrato devono produrre elaborati semestrali e statistici ad uso degli uffici richiedenti interni e delle pubbliche amministrazioni interessate.

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

ALLEGATO *D*

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1) Le schede elaborate e contenenti l'intestazione dell'azienda, vidimate preventivamente dall'unità sanitaria locale competente per territorio, numerate progressivamente con una numerazione generale, devono essere conservate presso l'azienda.

2) Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo alla emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato.

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

ALLEGATO *E*

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1) Le schede elaborate e contenenti l'intestazione dell'azienda, vidimate preventivamente dall'unità sanitaria locale competente per territorio, numerate progressivamente con una numerazione unica generale e dotate di una sottonumerazione progressiva parziale, specifica per le unità aziendali periferiche, devono essere conservate, in un esemplare, presso la sede centrale dell'azienda e, nell'altro esemplare, inviate all'unità periferica e tenute in ordine numerico progressivo mediante adeguato sistema di archiviazione.

2) Abilitate alla tenuta delle schede sono le unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative, quali filiali, centri di vendita, centri amministrativi, zone e settori di assistenza tecnica, che ne curano la tenuta anche per il personale operante nelle dipendenze prive di strutture amministrative site in altre città.

3) In caso di infortunio, che l'unità aziendale periferica dovrà denunciare e comunicare alla sede centrale con la massima celerità, vengono elaborate e trasmesse alla stessa unità periferica:

una prima scheda contenente i dati iniziali dell'infortunio (nominativo del dipendente, qualifica professionale, data dello infortunio, cause e circostanze dello stesso, natura e sede delle lesioni, prognosi di guarigione);

una seconda scheda, contenente tutti i dati già riportati in quella precedente, gli eventuali altri dati di continuazione dell'assenza e i dati relativi alla ripresa del lavoro dell'infortunato (tale scheda riporta tutta la successione delle notizie dello evento);

una terza definitiva scheda, riportante tutte le notizie contenute nelle precedenti, su cui sono registrate le ulteriori notizie relative alle conseguenze dell'infortunio (morte, invalidità permanente %) e al riconoscimento dell'indennizzabilità da parte dell'INAIL.

4) Semestralmente il sistema informativo elabora e stampa un tabulato di supporto riassuntivo di tutti gli eventi che hanno dato luogo all'emissione delle schede del registro infortuni nel periodo considerato. Il tabulato viene prodotto in due esemplari di cui uno dovrà essere conservato presso la sede centrale e l'altro trasmesso all'unità periferica interessata.

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CONTI PERSINI

(4826)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2705/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2706/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2707/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2708/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2709/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2710/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli Stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984-85.

Regolamento (CEE) n. 2711/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che prevede alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2261/84 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di olio d'oliva e loro unioni.

Regolamento (CEE) n. 2712/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2713/84 della commissione, del 26 settembre 1984, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2108/83 che indice una gara permanente per la vendita delle uve secche e dei fichi secchi del raccolto 1981 destinati a utilizzazioni specifiche.

Regolamento (CEE) n. 2714/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2715/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2716/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2717/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2718/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2719/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la sesta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2720/84 della commissione, del 26 settembre 1984, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 258 *del* 27 *settembre* 1984.

(245/C)

Regolamento (CEE) n. 2721/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2722/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2723/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2724/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2725/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2726/84 della commissione, del 25 settembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica di São Tomé e Príncipe a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2727/84 della commissione, del 26 settembre 1984, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 8730 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 2728/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che modifica per la seconda volta i regolamenti (CEE) n. 2268/84 e (CEE) n. 2278/84, per quanto riguarda il quantitativo parziale di burro che può essere preso in consegna dall'acquirente e la lista delle destinazioni dove il burro può essere esportato.

Regolamento (CEE) n. 2729/84 della commissione, del 27 settembre 1984, relativo all'accettazione delle offerte di frumento tenero panificabile presentate all'intervento nell'agosto 1984 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1810/84.

Regolamento (CEE) n. 2730/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2731/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2718/84 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sesta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 2732/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2719/84 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la sesta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2383/84.

Regolamento (CEE) n. 2733/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2734/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2735/84 della commissione, del 27 settembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2388/84 della commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione per talune conserve di carni bovine pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 221 del 18 agosto 1984.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2365/84 della commissione, del 3 agosto 1984, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per piselli, le fave, le favette e i lupini dolci pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 222 del 20 agosto 1984.

Pubblicati nel n. L 259 *del* 28 *settembre* 1984.

(246/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea. (Ordinanza 6 ottobre 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 13 dicembre 1969) che detta norme per la profilassi dell'afta epizootica sostenuta da virus esotici nonché il decreto ministeriale 3 aprile 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 22 aprile 1971) che detta norme integrative per la profilassi dell'afta epizootica;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 aprile 1970 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'8 maggio 1970) che detta norme per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);

Vista l'ordinanza ministeriale 13 febbraio 1973 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 22 febbraio 1973) concernente norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1968) concernente norme per la profilassi della peste suina africana;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 ottobre 1976 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 16 ottobre 1976) concernente norme per la profilassi del morbo di Teschen;

Viste le disposizioni ministeriali impartite con circolare numero 6 del 28 gennaio 1980 concernenti l'obbligo della denuncia delle malattie infettive e diffusive - capitolo II del regolamento di polizia veterinaria precedentemente citato;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981 relativo allo profilassi della peste suina classica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981;

Vista la direttiva del Consiglio n. 82/894/CEE del 21 dicembre 1982 concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità;

Considerato che la insorgenza di alcune malattie contagiose degli animali comporta un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario soprattutto a causa della loro propagazione con gli scambi intracomunitari, che è indispensabile una tempestiva ed esatta informazione per adottare con urgenza le misure di tutela previste dalla regolamentazione comunitaria in materia di profilassi e polizia veterinaria e che è altresì necessario uniformarsi alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta direttiva;

Ordina:

Art. 1.

La presente ordinanza, fermo restando gli adempimenti concernenti la denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali di cui al regolamento di polizia veterinaria citato nelle premesse e delle relative ordinanze ministeriali di applicazione, disciplina la notifica al Ministero della sanità delle malattie di cui all'allegato I.

Art. 2.

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

« Azienda »: il complesso agricolo o di altra natura nel quale sono tenuti allevamenti animali recettivi alle malattie elencate nell'allegato I;

« Caso »: la conferma ufficiale su qualsiasi animale o carcassa di una delle malattie elencate nell'allegato I;

« Focolaio »: l'azienda o il luogo in cui sono riuniti animali ed in cui uno o più casi di malattia sono stati ufficialmente confermati;

« Focolaio primario »: il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con altro focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa provincia.

Art. 3.

Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio dà immediata segnalazione telefonica al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, di qualunque caso anche sospetto delle malattie di cui all'allegato I.

Alla segnalazione telefonica deve fare subito seguito la comunicazione telegrafica delle informazioni indicate all'allegato II punto « A ».

Art. 4.

Per i focolai secondari il servizio veterinario di cui al precedente art. 3 comunica tempestivamente a mezzo telegrafo al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, le informazioni di cui all'allegato II punto « A ».

Art. 5.

Il servizio veterinario di cui all'art. 3 della presente ordinanza comunica tempestivamente a mezzo telegrafo al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, l'avvenuta estinzione dell'ultimo focolaio riportando le informazioni di cui al punto « B » dell'allegato II.

Art. 6.

Le segnalazioni e/o comunicazioni di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 devono essere contestualmente effettuate anche ai rispettivi servizi veterinari regionali.

Art. 7.

Ai fini della presente ordinanza, le norme relative alla denuncia di focolaio di peste suina classica restano invariate così come prescritto dal decreto ministeriale 14 settembre 1981 nelle premesse citato.

Art. 8.

Il Ministero della sanità comunica direttamente alla commissione della Comunità economica europea ed a ciascuno degli Stati membri l'insorgenza e la soppressione dei focolai di cui all'allegato I.

Art. 9.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra subito in vigore.

Roma, addì 6 ottobre 1984

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO I

MALATTIE PER CUI E' NECESSARIA LA NOTIFICA

Afta epizootica
Peste bovina
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Febbre catarrale ovina (Blue Tongue)
Malattia vescicolosa dei suini
Peste suina classica
Peste suina africana
Malattia di Teschen
Peste aviare (*)
Malattia di Newcastle

(*) Forma altamente patogena di influenza aviare di tipo A.

ALLEGATO II

INFORMAZIONI FORNITE AL MOMENTO DELLA NOTIFICA

A) Informazioni ai sensi degli articoli 3 e 4 sui focolai primari e secondari delle malattie elencate nell'allegato I:

1) Data dell'invio
2) Ora dell'invio
3) *a)* Nome della malattia
   ***b)* Se del caso, tipo di virus**
4) Data di conferma
5) Ubicazione geografica dell'azienda

6) Numero degli animali sospetti presenti nell'azienda: *a*) bovini, *b*) suini, *c*) ovini, *d*) caprini, *e*) pollame

7) Numero degli animali macellati: *a*) bovini, *b*) suini, *c*) ovini, *d*) caprini, *e*) pollame

8) Numero di carcasse distrutte: *a*) bovini, *b*) suini, *c*) ovini, *d*) caprini, *e*) pollame.

B) Informazioni ai sensi dell'art. 5 sulla soppressione delle restrizioni applicate dopo l'estinzione dell'ultimo focolaio delle malattie elencate nell'allegato I:

1) Data dell'invio

2) Ora dell'invio

3) Nome della malattia

4) Data di soppressione delle restrizioni.

(5215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepolimeri, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo, Porto Empedocle, Crotone e S. Giuseppe di Cairo compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa) compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5171)

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei terreni ubicati nella regione Toscana appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Con decreto 6 luglio 1984, del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento ai comuni competenti per territorio dei terreni appartenenti al soppresso I.N.A.M., ubicati nella predetta regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(4969)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria. (Deliberazione 8 agosto 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente l'attuazione della politica mineraria;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983 che ha, tra l'altro, individuato le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese;

Vista la delibera del CIPI del 22 dicembre 1983, che ha approvato i programmi quinquennali per l'aggiornamento e l'integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali, nonché per la promozione della loro ricerca;

Visto l'art. 6, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246 che, con imputazione al fondo di cui all'art. 7 della medesima legge, ammette, nei limiti di 90 miliardi, ai contributi di cui agli articoli 9, 14, 15 e 17 della legge n. 752/1982, le spese sostenute dalla data di entrata in vigore della predetta legge fino al 31 dicembre 1983, da verificarsi a cura delle commissioni di cui all'art. 5 della legge n. 246/1984;

Visto l'art. 6, terzo comma, della citata legge n. 246/1984, in base al quale sono ammesse a contributo, a valere sul medesimo fondo di cui all'art. 7 della legge stessa e nella misura massima del 40 per cento, le spese sostenute nel periodo di cui al precedente capoverso per investimenti di ristrutturazione indispensabili alla preparazione e coltivazione di giacimenti minerari di notevole consistenza e in difficili condizioni strutturali;

Visto che, in base al primo comma dell'art. 6 della citata legge n. 246/1984 il CIPE è chiamato a definire le attività minerarie, da individuarsi nell'ambito di quelle già riconosciute di rilevante interesse nazionale dallo stesso CIPE con la citata delibera dell'8 giugno 1983, alle quali potranno applicarsi le norme del predetto art. 6 della legge n. 246/1984;

Ritenuto necessario ai fini dell'approvvigionamento anche all'estero dei minerali e con l'esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali assicurare che i contributi previsti dall'art. 6 richiamato, siano destinati ai minerali necessari all'industria termoelettrica e metallurgica nazionale nonché all'industria chimica dell'acido solforico e dei fertilizzanti;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammissibili, in via prioritaria, alle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge n. 246/1984, con le disponibilità del fondo di lire 90 miliardi di cui all'art. 7 della medesima legge, le spese sostenute, dal novembre 1982 al 31 dicembre 1983:

nelle attività minerarie per minerali di piombo, di zinco, di rame ed associati, per ricerca operativa in Italia ed all'estero, per mantenimento in stato di potenziale coltivazione, per mantenimento in fase produttiva di miniere la cui coltivazione dia luogo a perdite di gestione, ai sensi degli articoli 9, 17, 14 e 15 della legge n. 752/1982, nonché per investimenti di ristrutturazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 246/1984;

nelle attività minerarie per carbone, per ricerche operative in Italia ed all'estero, ai sensi degli articoli 9 e 17 della legge n. 752/1982 subordinatamente agli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge n. 246/1984;

nelle attività minerarie per sali potassici, per investimenti di ristrutturazione, ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge n. 246/1984.

In applicazione dei criteri sopra indicati sono ritenute prioritariamente ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge n. 246/1984, con le disponibilità del fondo di cui all'art. 7 della medesima legge, le attività minerarie elencate nell'allegata tabella *A*.

Le eventuali residue disponibilità del fondo saranno destinate, ai sensi del citato art. 6 della legge n. 246/1984, secondo le priorità di cui all'allegata tabella *B*, alla concessione dei contributi nelle attività minerarie per minerali di piombo, zinco, rame ed associati, non comprese nella tabella *A*, nonché nelle attività relative ai minerali di pirite e di alluminio.

I minerali indicati ai precedenti commi devono costituire il prodotto prevalente dell'attività mineraria.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Presidente delegato: Romita

Tabella *A*

Società	Area di attività mineraria	Minerale	Intervento
Samim	Monteponi	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia-ristrutturazione
Samim	San Giovanni	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia-ristrutturazione
Samim	San Benedetto	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia-ristrutturazione
Samim	Masua	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia-ristrutturazione-ripiano perdite
Samim	Fluminese	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia
Samim	Funtana Raminosa	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia-ripiano perdite-mantenimento stato di potenziale coltivazione
Samim	Raibl	Pb-Zn	Ripiano perdite
Solmine	Campiano	Pb-Zn-Cu	Ricerca operativa Italia
Solmine	Fenice Capanne	Pb-Zn-Cu	Ricerca operativa Italia-ristrutturazione
Italcali	Pasquasia	Sali potassici	Ristrutturazione
Italcali	Realmonte	Sali potassici	Ristrutturazione
Agip-Carbone	V. estero	Carbone	Ricerca all'estero
Carbosulcis	Nuraxi Figus-Seruci	Carbone	Ricerca operativa Italia
Pertusola	Sala Fossa	Pb-Zn	Ripiano perdite

Tabella *B*

Società	Area di attività mineraria	Minerale	Intervento
Samim	Montevecchio	Pb-Zn	Mantenimento in stato di potenziale coltivazione
Solmine	Fenice Capanne	Pb-Zn-Cu	Ripiano perdite
Samim	Estero	Pb-Zn	Ricerca operativa all'estero
Samim	Raibl	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia
Samim	Monteneve	Pb-Zn	Ricerca operativa Italia
Progemisa	Olmedo	Bauxite	Ricerca operativa Italia
Solmine	Campiano	Pirite	Ristrutturazione-ripiano perdite
Solmine	Niccioleta	Pirite	Mantenimento in stato di potenziale coltivazione-ripiano perdite

(5173)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 - 1ª emissione e 10% - 1978/1988 - 1ª emissione.

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985, 10% - 1977/1987 - 1ª emissione e 10% - 1978/1988 - 1ª emissione, che il giorno 20 novembre 1984, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° gennaio 1985, come di seguito indicato:

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1975/1985: estrazione a sorte di n. 15 serie intere per complessive L. 15.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1977/1987 - 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 12 serie intere per complessive L. 12.000.000.000;

obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » 10% - 1978/1988 - 1ª emissione: estrazione a sorte di n. 11 serie intere per complessive L. 11.000.000.000.

(5224)

Avviso agli obbligazionisti relativo al prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi e al prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - 2ª emissione.

Dal 1° novembre 1984 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre maggio 1984/ottobre 1984: cedola n. 3 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7,60% netto; cedola n. 2 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 7,60% netto:

Banca Nazionale del Lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano - Banco di Roma - Banca Commerciale Italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania - Banca Nazionale delle Comunicazioni - Istituto Bancario San Paolo di Torino - Banca Popolare di Novara - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - Banca Nazionale dell'Agricoltura.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1984, è risultato pari al 15,238%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B*, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1984, è risultato pari al 15,217%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 15,231% equivalente al tasso semestrale del 7,35%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1984/aprile 1985, scadenza 1° maggio 1985, cedola n. 4 del prestito di cui al punto 1) e cedola n. 3 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 7,35% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il quarto semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto positivo dello 0,35%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 4ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 4,20%;

per il terzo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto positivo dello 0,85%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 3ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto del semestre precedente, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,75%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 dei regolamenti, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(5225)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato, per soli titoli, per la copertura di posti vacanti nel profilo professionale di usciere nel ruolo organico del personale non docente delle Università.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in particolare l'art. 97;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;
Vista la legge 2 dicembre 1981, n. 763;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 353 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 luglio 1983, n. 203;
Viste le tabelle dimostrative compilate dalle Università degli studi, dalle quali risultano i posti di usciere, seconda qualifica funzionale, destinati alle categorie di cui alla citata legge n. 482 e vacanti alla data del 13 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 (*), per la copertura di posti vacanti nel profilo professionale di usciere, seconda qualifica funzionale in prova nel ruolo organico del personale non docente delle Università, così distribuiti:

Università di Verona	posti 1
Università del Molise (Campobasso)	» 2
Università di Brescia	» 2
Università de L'Aquila	» 3
Università di Reggio Calabria	» 2

(*) Invalidi di guerra, per servizio, civili e civili di guerra, del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti e categorie assimilate.

Art. 2.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) appartenenza ad una delle categorie riservatarie previste dalla legge n. 482/68 e stato di disoccupazione da provare mediante certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dello art. 19 della medesima legge;

2) licenza elementare, se conseguita entro l'anno scolastico 1961-62, o diploma di istruzione secondaria di primo grado o frequenza della scuola per otto anni entro il compimento del 15° anno di età;

3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 55 anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) godimento dei diritti politici;

6) buona condotta morale e civile;

7) idoneità fisica e professionale all'impiego;

8) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

9) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso allo impiego.

Art. 3.
Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato *A* del presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione universitaria Ufficio V Concorsi personale non docente, viale Trastevere 00153 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

E' consentito produrre domanda per i posti disponibili in una sola sede universitaria.

Nel caso che un candidato presenti più di una domanda, verrà considerata valida soltanto quella per la sede più vicina al comune di residenza.

Non verranno prese in considerazione le domande contenenti l'indicazione di più sedi, così come quelle prive di tale indicazione.

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) la sede universitaria per la quale intendono concorrere;

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) di essere in possesso del diploma di istruzione elementare, se conseguito entro l'anno scolastico 1961-62, oppure del diploma di istruzione secondaria di I grado, oppure di aver frequentato la scuola per otto anni al compimento del 15° anno di età;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero, in caso contrario, l'indicazione delle condanne stesse;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con l'indicazione del relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La domanda dovrà contenenre in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Art. 5.
Allegati alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda il certificato di iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione previsti dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in carta legale, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Se il certificato è stato rilasciato in unico esemplare in data anteriore a quella di pubblicazione, deve essere accompagnato da un certificato di disoccupazione aggiornato in carta semplice. La mancata presentazione, così come l'esibizione di un certificato diverso o retrodatato, comporterà l'esclusione dal concorso.

Inoltre, dovranno essere allegati alla domanda medesima i documenti relativi ai titoli eventualmente in possesso del candidato, secondo la tabella sottoindicata (in carta da bollo):

A) Titoli di servizio (fino a punti 50):

1) servizio prestato presso le Università, gli istituti di istruzione universitaria, gli osservatori astronomici e vesuviano, le opere universitarie ed altre amministrazioni statali, nonché presso regioni, province e comuni: un anno o frazione superiore a sei mesi = 5 punti; sei mesi o 180 giorni = 2,50 punti; 90 giorni = 1,75 punti;

2) servizio prestato presso enti pubblici non territoriali (camere di commercio, enti assistenziali e previdenziali, ecc.): un anno o frazione superiore a sei mesi = 3 punti; sei mesi o 180 giorni = 1,50 punti; 90 giorni = 0,75 punti.

B) Carichi di famiglia (fino a 10 punti da documentarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1968, n. 15):

per il coniuge a carico	punti 2
per ogni figlio minore a carico o maggiore di età purché inabile a qualsiasi proficuo lavoro	» 1
per entrambi i genitori a carico	» 2
per un genitore a carico	» 1

C) Titolo di studio (fino a 40 punti):

per la licenza elementare conseguita:

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo »	punti 20
con media di otto o con giudizio di « distinto »	» 15
con media di sette o con giudizio di « buono »	» 10

per il diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito:

con media tra nove e dieci o con giudizio di « ottimo »	punti 20
con media di otto o con giudizio di « distinto »	» 15
con media di sette o con giudizio di « buono »	» 10

In caso di presentazione di ambedue i titoli di studio, i relativi punteggi sono cumulabili.

Art. 6.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta secondo quanto disposto dall'art. 3, quinto comma, del decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 7.
Titoli di preferenza nella nomina

I candidati saranno graduati in base al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio gli interessati potranno far valere i titoli di preferenza in virtù delle norme vigenti. A tal fine sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali, all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori e idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, saranno approvate per ciascuna sede universitaria con decreti ministeriali distinti le graduatorie generali di merito dei candidati e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo. Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina

I vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito i documenti di rito.

L'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottoporre i vincitori a visita medica al fine di accertare che la natura ed il grado dell'invalidità non possano riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 482/68.

Le nomine dei vincitori saranno ripartite tra le varie categorie di riservatari, secondo l'ordine di graduatoria, rispettando le percentuali di cui all'art. 9 della legge n. 482/68.

Qualora non sia possibile procedere al conferimento dei posti spettanti ad una o più categorie, per mancanza di aspiranti, i posti stessi saranno ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati uscieri in prova, seconda qualifica funzionale nel ruolo organico del personale non docente dell'Università, con assegnazione alla sede per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1984

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1984
Registro n. 52 Istruzione, foglio n. 330

ALLEGATO *A*

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Ufficio V - Concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma

Il sottoscritto . . . (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome ed il nome proprio ed il cognome del marito), nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . c.a.p. . . . tel. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, riservato a n. . . posti di usciere, seconda qualifica in prova presso l'Università di . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

A) di essere cittadino italiano;

B) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

C) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti (2);

D) di essere in possesso del diploma di . . . conseguito nell'anno scolastico . . . oppure di aver frequentato la scuola per otto anni sino al compimento del 15° anno di età;

E) per quanto riguarda gli obblighi militari di essere nella seguente posizione . . . . . . ;

F) di non aver prestato mai servizio presso pubbliche amministrazioni oppure di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . . (3);

G) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, né di essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il sottoscritto allega i seguenti documenti e titoli per la valutazione:

1) certificato di iscrizione negli elenchi predisposti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 482/1968.

2) . . . . . . (segue elenco dei titoli presentati per la valutazione).

Data, ...

Firma (4) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto di autentica per la firma del sig. . . . . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso; ovvero indicare gli eventuali carichi pendenti.

(3) Indicare le cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5098)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Palermo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica terza . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

(5265)

CORTE DEI CONTI

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva tecnica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984, avrà luogo in Roma - Palazzo degli esami - Via Girolamo Induno, 4, il giorno 19 novembre 1984, alle ore 8.

(5267)

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia, da destinare agli uffici di Torino, Bologna, Genova e Milano.

Concorso a due posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino: Torino - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi n. 24; 9 febbraio 1985, ore 8.

Concorso a due posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Bologna: Bologna - Università degli studi - Facoltà di chimica industriale aula V - Viale Risorgimento n. 4; 23 marzo 1985, ore 8.

Concorso a due posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Genova: Genova - Fiera del Mare - Biennio di ingegneria - Padiglione D - Piazzale Kennedy; 16 febbraio 1985, ore 8.

Concorso a tre posti da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano: Milano - Università statale - Aula n. 208 - Via Festa del Perdono n. 7; 19 gennaio 1985, ore 8.

(5266)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;

due posti di tecnico di radiologia;

cinque posti di infermiere professionale;

quattro posti di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(5178)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di medico aiuto corresponsabile per il servizio di neurofisiopatologia;

un posto di medico aiuto corresponsabile per la divisione di nefrologia;

un posto di medico aiuto corresponsabile per la terza divisione di medicina;

un posto di medico assistente ematologo per la terza divisione di medicina;

quattro posti di medico assistente per la divisione di chirurgia maxillo-facciale;

due posti di medico assistente per la divisione di oculistica;

un posto di medico assistente per il terzo servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di biologo collaboratore per il servizio di immunologia clinica;

un posto di farmacista collaboratore per la farmacia pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Brescia.

(5177)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 277 dell'8 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative:

Concorso, per esami, per l'assunzione di dodici laureati in ingegneria civile.

Concorso, per esami, per l'assunzione di un laureato in ingegneria elettronica in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata esperienza specifica.

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1984, n. 21.

Provvedimenti in materia di tasse di concessione regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 4 maggio 1981, n. 8, e successive modificazioni, sono aumentate del 20% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli aumenti, nella misura di cui al primo comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa.

Art. 2.

Gli importi derivanti dall'aumento di cui all'art. 1 sono arrotondati alle mille lire superiori se le ultime cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario, ad eccezione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l'arrotondamento va operato sul totale della tassa o del contributo.

Art. 3.

L'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Art. 1 - *Oggetto delle tasse.* — I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle Regioni a statuto ordinario con la legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Basilicata con legge 6 dicembre 1971, n. 1, nella misura e con le modalità indicate nella tariffa annessa ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 dicembre 1971, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La Regione, a decorrere dal 1985, potrà disporre annualmente di aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20% degli importi stabiliti nel periodo

immediatamente precedente. In luogo di questo aumento, la Regione potrà disporre di maggiorare gli stessi tributi in misura non superiore alla più elevata percentuale corrispondente alla variazione dei numeri indici del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'Istat, verificatasi a decorrere dalla data di applicazione dell'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1984.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 luglio 1984

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1984, n. **22.**

Concessione di contributi alle comunità montane e/o ai comuni per attività divulgative della cultura e dell'informazione televisiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, al fine di assicurare l'informazione e l'effettiva partecipazione democratica delle popolazioni montane alla vita nazionale e regionale, contribuisce alla integrazione dei programmi di infrastrutture di impianti ripetitori per la graduale eliminazione di zone d'ombra di ricezione delle reti radiofoniche e televisive della concessionaria RAI.

Art. 2.

Per la realizzazione dei fini, di cui all'articolo precedente, è autorizzata la concessione di appositi contributi alle comunità montane e/o ai comuni per gli anni finanziari 1984, 1985 e 1986.

Art. 3.

Le comunità montane e/o i comuni possono inoltrare, ai fini della concessione dei contributi, domanda al presidente della giunta regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

Le domande debbono essere corredate da:

copia della deliberazione dell'organo dell'ente;

relazione tecnicofinanziaria dell'intervento proposto, elaborata d'intesa con la RAI.

Art. 4.

Nei limiti degli stanziamenti indicati dal successivo art. 5, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile a favore degli enti richiedenti.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta nella seguente misura:

1) con acconti fino alla concorrenza del 75% all'atto della presentazione della domanda;

2) fino alla concorrenza del residuale 25% del contributo al documentato compimento dei lavori.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in L. 450.000.000 per il triennio 1984-86 in ragione di L. 150.000.000 all'anno.

La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti nel fondo globale per provvedimenti in corso — spese correnti — di cui al bilancio pluriennale 1984-86 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione:

cap. 7400. — Fondo globale per provvedimenti in corso spese correnti L. 150.000.000.

in aumento:

cap. 1565 (di nuova istituzione). — Concessione di contributi alle comunità montane e/o ai comuni per attività divulgante della cultura e dell'informazione televisiva L. 150.000.000.

Per gli anni 1985 e 1986 la spesa farà carico allo stesso o corrispondente capitolo.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 25 luglio 1984

AZZARA'

(4699)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. **39.**

Modifica all'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, concernente il piano socio-sanitario regionale per il triennio 1984-86.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 13, è sostituito dal seguente:

« In sede di prima applicazione, le proposte di programma di attuazione, di assestamento del bilancio di previsione per il 1984 e di pianta organica sono trasmesse alla giunta regionale entro il 30 settembre 1984 e la giunta regionale si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. Entro lo stesso termine le unità locali socio-sanitarie devono presentare alla giunta regionale anche la proposta di bilancio di previsione per il 1985. ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 40.
Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Nell'assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell'ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonché allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l'uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l'istituzione di parchi e riserve naturali, regionali di interesse locale da parte di province, comuni, comunità, montane e relativi consorzi, nonché da parte delle comunioni familiari montane, anche associate fra loro.

Art. 2.
Parchi naturali regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico-ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate.

I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.

Art. 3.
Riserve naturali regionali

Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitamente considerate, particolare interesse naturalistico-ambientale in funzione di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche, paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.

Le riserve naturali regionali possono essere generali o speciali.

Le riserve naturali generali possono racchiudere al loro interno:

a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto esso contiene;

b) zone di riserva orientata, quando hanno lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura.

Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.

Art. 4.
Zone di protezione e di sviluppo controllato - Zone di pre-parco

Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di sviluppo controllato (zone di pre-parco), nelle quali sono consentite, con la osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie, nonché quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse naturali locali, nonché attrezzature per attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 5.
Individuazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale

I parchi e le riserve naturali di interesse regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e cartografici, in scala non inferiore a 1 : 50.000 nel piano territoriale regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle indicazioni che potranno essere presentate, durante l'elaborazione del piano, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, nonché dalle comunioni familiari montane.

Entro il 31 dicembre 1984, la giunta regionale, sentito il parere della commissione tecnica regionale, integrata nei modi previsti dal successivo art. 10, presenta al consiglio regionale per l'approvazione, eventuali variazioni o aggiunte al primo elenco già presentato ai sensi della legge 31 maggio 1980, n. 72, delle zone da costituire in parco o riserva naturale regionale, indicando, relativamente a ciascun parco o riserva, le più idonee misure di salvaguardia, fra quelle individuate al successivo art. 6.

All'elenco sarà allegata un'apposita planimetria in scala non inferiore a 1:50.000, contenente la delimitazione di ciascuna zona, comprensiva della eventuale area pre-parco. La deliberazione del consiglio regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e una copia della planimetria sarà tenuta a disposizione del pubblico presso i competenti uffici della giunta regionale e presso ciascuno dei comuni interessati.

In sede di prima applicazione della legge, si possono realizzare i parchi di cui al primo elenco, anche in assenza del piano territoriale regionale di coordinamento.

Il primo elenco con le planimetrie allegate dovrà comunque essere approvato dal consiglio regionale entro il 31 marzo 1985.

Art. 6.
Misure temporanee di salvaguardia

Nelle zone individuate ai sensi del precedente articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di adozione del piano ovvero della deliberazione di approvazione dell'elenco previsto al secondo comma, oltre alle eventuali altre misure di salvaguardia derivanti dall'adozione del piano territoriale regionale di coordinamento, i divieti individuati tra i seguenti dal provvedimento del consiglio regionale:

a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;

b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione dei tagli per la coltivazione del pioppo, nonché di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;

c) riduzione a coltura dei terreni boschivi;

d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l'ambiente;

e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;

f) esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;

g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;

h) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche;

l) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;

m) navigazione a motore sui corsi d'acqua con motori superiori a Hp 5 effettivi;

n) uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;

o) abbandono dei rifiuti;

p) altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati dalla presente legge.

Si applicano altresì, per lo stesso periodo, le prescrizioni individuate, ai sensi del presente articolo, tra quelle di seguito elencate

1) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;

2) tra gli interventi di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per la acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque nonché quelli relativi alle attività agricole in atto;

3) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non superiore a 0,001 mc/mq, e comunque non oltre i 1300 mt. di altitudine;

4) per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di adeguamento igienico, nonché la demolizione totale o parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione d'uso;

5) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

I divieti e le prescrizioni individuali ai sensi del presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali istitutive del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni. Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici.

Il presidente della giunta regionale in casi eccezionali può autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite nel presente articolo, sentita la comunità montana, o, per i territori non classificati montani, il comune e la commissione tecnica regionale integrata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 7.

Istituzione

Ciascun parco o riserva naturale regionale è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del precedente art. 5.

La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge:

1) l'ente gestore del parco, scelto tra il comune, la comunità montana, la provincia o loro consorzi, che si avvale di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive, il cui parere e obbligatorio sul piano ambientale, sui regolamenti e su ogni altro provvedimento di particolare rilevanza; in caso di consorzio, deve essere stabilita nella legge la composizione degli organi.

Qualora il territorio del parco sia in tutto o in parte compreso tra i beni agro-silvo-pastorali costituienti patrimonio di comunioni familiari montane, la gestione può essere affidata alle stesse comunioni anche associate tra loro;

2) il perimetro del parco o riserva e dell'eventuale area di pre-parco anche in variante alla delimitazione di cui all'art. 5;

3) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nell'articolazione e classificazione delle aree;

4) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all'interno del parco o della riserva, sino all'approvazione del piano ambientale, e comunque per una durata non superiore a tre anni;

5) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente necessarie, ai sensi del precedente art. 4;

6) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del comprensorio o del comune interessato;

7) gli atti cui gli enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione provvederà ai necessari interventi sostitutivi;

8) i finanziamenti necessari per far fronte all'istituzione del parco o della riserva.

Art. 8.

Adempimenti preliminari alla costituzione del consorzio

Ai fini della costituzione del consorzio di cui al punto 1) del precedente art. 7, il presidente della giunta regionale convoca, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della riserva, i rappresentanti degli enti locali interessati che sono costituiti in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima riunione del comitato viene nominato l'ufficio di presidenza e la segretaria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo statuto del consorzio e lo invia per l'approvazione, agli enti locali interessati.

Entro i successivi quaranta giorni detti enti approvano lo statuto e lo inviano al presidente della giunta regionale, unitamente alla delibera di approvazione, per l'emanazione del decreto di costituzione del consorzio.

Art. 9.

Piano ambientale

Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui all'art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo sviluppo economico e sociale della zona.

Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e nella legge istitutiva, determina:

a) l'articolazione della zona in aree diverse, secondo la classificazione prevista dall'art. 11 e seguenti;

b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di miglioramento da operarsi a cura dell'ente gestore;

c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi termini temporali;

d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco o nella riserva, nonché la regolamentazione delle attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle opere di urbanizzazione, all'impianto delle restanti infrastrutture e attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;

e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;

f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco o la riserva e le norme proncipali per la loro regolazione;

g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.

Il piano ambientale è costituito da:

1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri da adottare nell'attuazione del piano;

2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;

3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni di cui alla lettera *d*), nonché la regolamentazione delle attività consentite e l'utilizzazione sociale dei beni ambientali;

4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, entro diciotto mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Art. 10.

Procedimento ed effetti

All'adozione, deposito e pubblicazione del piano ambientale provvede l'ente gestore del parco o della riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il piano territoriale comprensoriale dell'art. 37 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, intendendosi sostituito al consiglio di comprensorio l'assemblea del consorzio, il consiglio della comunità montana o del comune cui si sia stata affidata la gestione del parco o della riserva.

Nel caso che l'ente gestore del parco sia costituito da comunioni familiari montane anche associate tra loro, il deposito e la pubblicazione del piano ambientale segue le modalità espresse dall'art. 5 del regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5.

Il piano è approvato con delibera del consiglio regionale, previo parere della commissione tecnica regionale, integrata dal direttore dell'azienda regionale delle foreste e dal responsabile dell'ispettorato dipartimentale delle foreste, competente per territorio, nonché da cinque esperti di chiara fama, nominati dal consiglio regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze forestali, botanica e scienze agrarie sentite le prin-

cipali associazioni protezionistiche e organizzazioni professionali agricole comprese quelle operanti nell'ambito del territorio da destinare a parco.

La delibera di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ambientale ha i medesimi effetti di un piano comprensoriale. I vincoli e le limitazioni previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 9, comportano l'automatica variazione degli strumenti urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.

Art. 11.

Classificazione delle aree

Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte, nelle seguenti categorie:

a) zone di riserva naturale regionale generale;
b) zone di riserva naturale regionale speciale;
c) zone a destinazione silvo-pastorale;
d) zone a destinazione agricola;
e) zone di penetrazione.

Art. 12.

Regime di riserva naturale regionale generale

Nelle zone sottoposte a regime di riserva naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo gli interventi, a cura o sotto il controllo dell'ente gestore, per la protezione dell'ambiente e per la ricostituzione di equilibri naturali, propri dell'ambiente.

Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici permanenti e attività produttive incompatibili.

L'accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall'ente gestore.

All'interno delle zone di cui al presente articolo può essere consentito l'esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell'ente, revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le finalità del parco o della riserva.

E' libero l'esercizio degli sport della natura, non competitivi, dell'escursionismo, dell'alpinismo, e dello sci-alpinismo, purché esercitati in forme non lesive dell'ambiente.

Il campeggio e l'accensione di fuochi all'aperto sono consentiti solo all'interno delle aree appositamente individuate e attrezzate.

Art. 13.

Regime di riserva integrale

Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali, per la presenza di eccezionali valori naturalistici e ambientali, il suolo, il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro assoluta integrità.

L'accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.

Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla proprietà pubblica.

Art. 14.

Regime di riserva orientata

Nelle zone di riserva naturale regionale generale possono essere individuate aree di riserva orientata, in cui l'evoluzione dell'ambiente naturale, anche limitatamente ad alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui al precedente art. 12, quelle ulteriori che sono dettate dal piano ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.

Art. 15.

Regime di riserva naturale regionale speciale

Le riserve naturali regionali speciali sono istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dell'ambiente naturale, del paesaggio e antropologi. Esse sono sottoposte al regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità specifiche che hanno portato alla loro classificazione.

Art. 16.

Disciplina delle zone a destinazione silvo-pastorale o agricola

Nelle zone classificate a destinazione silvo-pastorale o agricola si applica il regime di riserva naturale generale di cui al precedente art. 12, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

E' consentito l'esercizio, sia a cura dell'ente gestore, che di altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in forme compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano ambientale.

Il piano ambientale può consentire l'accesso con mezzi meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l'impianto di teleferiche e la costruzione di manufatti, purché destinati esclusivamente in funzione delle attività consentite.

Sono incluse di massima fra le zone di cui al presente articolo quelle su cui vigono usi civici.

Art. 17.

Disciplina delle zone di penetrazione

Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte all'esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.

Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di attività produttive esistenti.

Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire l'esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo, delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui al precedente art. 12.

Art. 18.

Attività edilizie

Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dell'organo esecutivo dell'ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell'ente gestore va considerata come parere favorevole.

Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva regionale nonché nel piano ambientale di cui all'art. 9.

Il parere favorevole può essere condizionato alla osservanza di particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale delle opere che si intendono eseguire.

Art. 19.

Attività agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva

Il piano ambientale individua le realtà agricole della zona, promuove le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'imbiente e determina i terreni che possono essere adibiti a pascolo e le modalità e i tempi dell'alpeggio; inoltre distingue i complessi boschivi a seconda che:

a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di qualunque intervento che non sia disposto dall'ente gestore al fine di assicurarne la evoluzione;

b) possono essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni diradamenti o tagli e successivi reimpiani, sia previa ricostruzione mediante idonei rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;

c) possono essere destinati a piantagioni di pioppi e di altre specie arboree di rapido accrescimento.

Gli interventi di proprietari o conduttori di complessi boschivi, di cui alle lettere *b*) e *c*), devono essere autorizzati dall'ente gestore del parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di coltivazione.

Art. 20.

Caccia e pesca

Nei parchi e nelle riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio in qualunque forma.

Particolari limitazioni possono essere stabilite dal piano ambientale per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui al precedente art. 4.

L'esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle aree, sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale. Nelle zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l'ente gestore puo procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di sovrapopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del restante territorio ovvero, nell'impossibilità di catture, al loro abbattimento.

Art. 21.
Fauna minore e flora spontanea

Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque specie senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata dall'ente gestore per soli scopi scientifici o didattici.

E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dall'ente gestore.

Sono in ogni caso fatte salve le esigenze dell'attività agricola.

Art. 22.
Veicoli e natanti

Nei parchi costituiti ai sensi della presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d'acqua in cui esse sono espressamente previste dal piano ambientale, che può fissare limiti in relazione alla potenza dei motori.

In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e della tutela ambientale, l'ente gestore può in ogni caso vietare o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d'acqua o a percorsi specifici la circolarezione e la navigazione a motore.

Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano ai veicoli agricoli e a quelli di servizio.

Art. 23.
Attività di ricerca scientifica

Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, gli enti di ricerca e i singoli ricercatori comunicano all'ente gestore di proprio programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull'assetto ambientale.

Tali attività possono essere, se del caso, vietate o limitate o condizionate a opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico e delle esigenze di tutela ambientale.

Art. 24.
Organizzazione dei servizi antincendi

Per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali nelle zone destinate a parco o riserva si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27. A tal fine la giunta regionale cura che il territorio di ogni parco o riserva venga ricompreso per intero nell'ambito di un unico distretto antincendio.

Gli enti gestori del parco o della riserva propongono alla giunta regionale gli interventi relativi alla realizzazione delle iniziative, all'esecuzione delle opere e all'acquisto dei mezzi necessari.

Art. 25.
Regolamenti e programmi di attuazione

Al fine di meglio precisare le prescrizioni e i criteri di gestione del parco o della riserva, ciascun ente gestore può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme contenute negli articoli precedenti e delle prescrizioni contenute nel piano ambientale.

Per quanto attiene agli interventi di propria competenza, ogni ente gestore adotta, contestualmente al piano ambientale di cui al precedente art. 9, e successivamente ogni due anni, un programma di attuazione, di durata biennale, nel quale, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono indicate le opere e le iniziative che saranno assunte per il migliore soddisfacimento degli scopi che hanno determinato la istituzione del parco o della riserva, nonché l'ordine di priorità degli interventi, anche in vista del loro coordinamento con le iniziative e le opere in programma nei territori finitimi.

Art. 26.
Patrimonio forestale regionale

Ove nel territorio del parco o della riserva siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale della Regione, affidato alla gestione dell'azienda regionale delle foreste, l'ente gestore ha l'obbligo nella formazione del piano ambientale di cui al precedente art. 9 e dei programmi di attuazione previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, di acquisire il parere dell'azienda.

L'azienda provvede, oltre che all'attuazione degli interventi che le competono ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 e della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, a quegli altri interventi che si rendono necessari per effetto della istituzione del parco o della riserva naturale regionale e che sono determinati mediante convenzioni con l'ente gestore, anche riguardo a beni appartenenti a terzi, qualora essi vi consentano partecipando alla convenzione.

Art. 27.
Parchi e riserve di interesse locale

Le province, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, nonché le comunità familiari montane, anche associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio, sempreché ciò non contrasti con le previsioni del piano territoriale regionale di coordinamento parchi e riserve regionali di interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente legge.

La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona mediante una o più planimetrie.

Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente art. 6.

Le province, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, nonché le comunioni familiari montane, anche associate, che abbiano istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche avvalendosi di apposita azienda.

Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente articolo viene redatto un piano ambientale, con i contenuti di cui al precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.

Il piano può disporre l'applicazione nel territorio costituente il parco o la riserva di tutte o alcune delle prescrizioni contenute negli articoli dal 18 al 24 della presente legge.

Art. 28.
Finanziamento dei parchi e delle riserve

Gli enti gestori dei parchi e delle riserve provvedono alle spese necessarie mediante:

a) le somme versate dagli enti locali e loro consorzi;

b) le somme versate annualmente dalla Regione;

c) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione di tariffe per le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di concessione dei beni appartenenti all'ente gestore e dalle sanzioni comminate ai sensi del successivo art. 30.

Ai fini di cui alla lettera *b*), la Regione, in relazione alle proprie previsioni di bilancio, eroga un contributo iniziale e successivamente contributi annuali. I contributi sono erogati con delibera della giunta regionale, su parere della commissione consiliare competente e uditi gli enti di gestione.

Art. 29.
Vigilanza

Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive sono incaricati della vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla presente legge, o dal piano ambientale o dei regolamenti di cui al precedente art. 25, gli organi e gli agenti indicati dall'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, nonché il personale dell'azienda regionale delle foreste.

All'accertamento delle trasgressioni essi provvedono a norma delle leggi in vigore.

Art. 30.

Sanzioni

Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme stabilite nell'art. 18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000, in proporzione al valore delle attività intraprese e al danno arrecato all'ambiente.

Per ogni contravvenzione ai divieti previsti negli articoli 20 e 22 si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a lire 800.000, sempreché il fatto non sia soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568.

Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da L. 30.000 a L. 500.000 in rapporto alla gravità della violazione.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53. Il provento delle sanzioni spetta all'ente gestore del parco o della riserva.

In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.

Art. 31.

Abrogazione

La presente legge sostituisce, a ogni effetto, la legge regionale 31 maggio 1980, n. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 41.
Interventi a tutela della cultura dei ROM.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La regione Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei ROM, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio regionale.

Ai fini della presente legge con il termine « ROM » si intende comprendere anche il Gruppo Sinti.

Art. 2.

Forme di intervento

Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:

a) l'erogazione dei contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi di sosta appositamente attrezzati;

b) agevolazioni per il reperimento e/o l'acquisto dell'alloggio ai ROM che preferiscano adottare la vita sedentaria;

c) l'erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti, per l'attività di iniziative di istruzione per i ROM, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;

d) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato tipico della cultura dei ROM.

Art. 3.

Campi di sosta

Il campo di sosta deve avere una superficie non inferiore a 2000 mq. e non superiore a 4000 mq.

Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti attrezzature indispensabili, in proporzione alle sue dimensioni: recinzione, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica a uso privato, area di giochi per bambini, contenitori per immondizie.

Al campo devono essere garantite, a cura dell'ULSS competente per territorio, la vigilanza e l'assistenza sanitaria. In esso deve altresì essere previsto uno spazio coperto polivalente per soggiorno-laboratorio.

Nella gestione e nella manutenzione del campo deve essere previsto il concorso congiunto delle spese da parte della pubblica amministrazione e da parte degli utenti, e in ogni caso si deve privilegiare al massimo l'autogestione.

Per l'accesso al campo, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all'amministrazione comunale, declinando le proprie generalità.

L'ubicazione del campo di sosta deve essee individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.

A livello di strumentazione urbanistica generale, l'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata « Zona per attrezzature speciali di uso pubblico » (Zona F di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444). Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessario l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri espressi nel comma precedente.

Va comunque inteso che il carico di abitanti previsti, deve essere introdotto nel dimensionamento teorico del piano al fine di soddisfare il fabbisogno di standards previsti dalla legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all'art. 1, commi settimo e ottavo e, per le conseguenti sanzioni, all'art. 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31.

Art. 4.

Abitazioni stabili

I comuni, d'intesa con gli enti di tutela della cultura nomade e con i ROM interessati, adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei ROM che preferiscano scegliere la vita sedentaria, utilizzando a tal fine la legislazione vigente e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo speciale europeo.

Art. 5.

Istruzione e formazione professionale

I comuni, loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei ROM, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Gli stessi enti locali e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono altresì realizzare iniziative di formazione professionale, in forma diretta o in collaborazione, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 13 settembre 1978, n. 59, aventi preferibilmente per contenuto le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura dei ROM.

Art. 6.

Attività lavorativa e artigiana

Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale relativa al settore secondario, possono essere realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica della cultura dei ROM.

I comuni, loro consorzi e comunità montane, nonché gli enti pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione e della promozione possono presentare alla giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

Art. 7.
Forme di contributi

Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l'erogazione di contributi:

per l'acquisto dell'area di cui al primo comma dell'art. 3, fino al 75 per cento della spesa;

per le spese di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3, fino al 60 per cento della spesa;

per le iniziative di cui all'art. 5, fino al 100 per cento della spesa;

per le iniziative di cui all'art. 6 fino al 100 per cento della spesa, se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale; fino all'80 per cento per il secondo anno; fino al 60 per cento per il terzo anno.

Art. 8.
Domande di contributo e procedure di riparto

Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, i comuni, loro consorzi, le comunità montane interessati, gli enti di cui all'art. 2, punto *c)* e all'art. 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:

a) il progetto del campo di sosta di cui all'art. 3, con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;

b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3;

c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;

d) per i progetti di cui all'art. 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.

Entro il 31 marzo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Art. 9.
Procedure di erogazione

I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto *a)* del precedente articolo utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio entro sessanta giorni dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale sulla base:

a) per le opere di cui al punto *a)* dell'art. 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'ufficio del genio civile regionale competente per territorio;

b) per le attività e le iniziative di cui all'art. 6 e ai punti *b)* e *c)* dell'art. 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall'ente interessato.

Per le iniziative di cui all'art. 6 si può prevedere l'anticipo del 50 per cento del contributo ammesso; a realizzazione avviata delle iniziative, e il saldo a consuntivo.

Art. 10.
Norma finanziaria

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 500.000.000, di cui L. 200.000.000 relativi agli interventi previsti dall'art. 3 a carico dell'esercizio 1984; e lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985, di cui lire 200.000.000 per gli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 e lire 100.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 3.

L'amministrazione regionale fa fronte a questa spesa mediante l'istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio relativo agli esercizi finanziari sopraindicati (il primo riguardante la realizzazione, manutenzione e gestione di aree di sosta e il secondo riguardante le iniziative di scolarizzazione e formazione professionale e di valorizzazione dell'artigianato) e il prelievo di pari importo dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » di cui al cap. 80020.

Gli stanziamenti relativi agli anni successivi saranno determinati con la legge annuale di approvazione di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 11.
Variazione al bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e bilancio pluriennale 1984-86 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80020 - Fondo di riserva per le spese impreviste

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza . . .	L. 200.000.000	1984 . . .	L. 200.000.000
Cassa	» 200.000.000	1985 . . .	» 300.000.000
		1986 . . .	» —

Variazioni in aumento:

Cap. 70180 - Contributi ai comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi ROM (C.n.i.).

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza . . .	L. 200.000.000	1984 . . .	L. 200.000.000
Cassa	» 200.000.000	1985 . . .	» 100.000.000
		1986 . . .	» —

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 2.1.1.2.32.3.06.06

Cap. 70182 - Contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e privati per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei ROM, nonché per valorizzazione di produzioni tipiche dell'artigianato ROM.

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	—	1984 . . .	L. —
Cassa	—	1985 . . .	» 200.000.000
		1986 . . .	» —

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 2.1.1.12.2.06.06

Art 12.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'art. 8 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi trenta giorni la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Art. 13.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. 42.

Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Estensione delle norme

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le opere pubbliche di interesse regionale.

Le opere pubbliche di cui al precedente comma sono quelle di competenza regionale, trasferite o delegate, nonché quelle di competenza di enti locali territoriali, loro consorzi o altri enti pubblici, eseguite con o senza l'intervento finanziario regionale.

Le norme di cui alla presente legge si applicano, altresì, alle opere eseguite da istituti autonomi per le case popolari e consorzi di bonifica per quanto compatibili con le vigenti leggi speciali.

Art. 2.
Comunicazione dei programmi di intervento

Gli enti, nella cui competenza rientra l'esecuzione delle opere pubbliche, devono comunicare alla giunta regionale i propri programmi di intervento.

Art. 3.
Categorie di opere

Le opere pubbliche di interesse regionale sono in particolare quelle comprese nelle seguenti categorie:

a) opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo:
interventi di difesa e sistemazione idraulica e marittima;
linee navigabili;
interventi idraulico-agrari, di bonifica e di irrigazione;
interventi idraulico-forestali;
consolidamento e trasferimento abitati.

b) opere igieniche:
acquedotti;
fognature e impianti di depurazione;
impianti per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, fanghi e reflui;
cimiteri, mattatoi, igieniche minori.

c) opere sanitare:
edilizia ospedaliera;
edilizia per anziani e per servizi socio-assistenziali.

d) opere di edilizia:
edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata;
edilizia scolastica;
edilizia pubblica, sociale e culturale.

e) opere per lo sport e il turismo:
impianti sportivi;
impianti turistici e per il tempo libero.

f) opere di urbanizzazione e infrastrutture:
strade e relativi manufatti;
ferrovie, porti, aeroporti e altre infrastrutture a servizio dei trasporti;
filovie e metropolitane;
linee e impianti elettrici;
impianti a fune;
reti tecnologiche per il trasporto e la distribuzione di fonti energetiche;
urbanizzazione primaria delle aree residenziali, produttive e per servizi e impianti di interesse comune.

g) altre opere, tra cui:
interventi a tutela della pubblica incolumità;
ripristino di opere di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali;
altre opere pubbliche delegate o trasferite dallo Stato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II
OPERE DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 4.
Criteri e modalità di intervento finanziario

Le opere pubbliche di competenza degli enti locali e loro consorzi e di altri enti pubblici comprese nelle categorie di cui al precedente art. 3 possono essere assistite da interventi finanziari regionali in una delle seguenti forme:

a) in conto capitale: unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell'autorizzazione pluriennale di spesa in ragione della prevedibile scadenza degli impegni;

b) mediante contributi pluriennali in conto ammortamento mutui: in misura costante annua, per una durata variabile fino a un massimo di venti anni.

Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell'opera fino alla misura del 100 per cento.

I contributi annui costanti possono essere concessi fino alla misura massima percentuale necessaria per coprire tutte le spese per l'ammortamento del mutuo.

Art. 5.
Modalità dell'intervento finanziario regionale

Gli enti locali territoriali, i loro consorzi, e gli altri enti pubblici che intendono realizzare opere pubbliche di loro competenza avvalendosi del finanziamento regionale, devono presentare alla giunta regionale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una domanda intesa a ottenere il relativo finanziamento.

Tale domanda deve essere corredata da una relazione che illustri dettagliatamente:

1) le motivazioni della necessità, urgenza e priorità dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni accertati;

2) le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e le relative previsioni di costo e dei tempi e fasi di attuazione;

3) la localizzazione dell'intervento e la sua coerenza con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore, anche avvalendosi di quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, così come sostituito dall'art. 1, settimo comma, della legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, nonché la disponibilità o meno delle aree necessarie all'intervento.

Entro il successivo 30 giugno, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprimerà entro trenta giorni:

a) in armonia alle prescrizioni e indicazioni degli strumenti programmatici generali;

b) sulla base delle autorizzazioni pluriennali di spesa previste per ogni singola categoria di opere pubbliche; relativamente agli esercizi successivi a quella di presentazione delle domande,

formula per ciascuna categoria di opere pubbliche una graduatoria delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e le modalità dello stesso.

Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare il completamento delle stesse.

Indipendentemente dalle domande presentate dagli enti le graduatorie potranno comprendere anche interventi che la giunta regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in armonia con gli strumenti di programmazione approvati.

Una somma pari al 15 per cento dell'autorizzazione pluriennale di spesa resta disponibile per il finanziamento di maggiori oneri derivanti da appalti in aumento e dalla revisione dei prezzi contrattuali, nonché di opere di particolare interesse o urgenza.

L'utilizzazione di tale somma viene effettuata con deliberazione della giunta regionale.

L'importo complessivo della graduatoria compilata per ciascuna categoria di opere può essere aumentato fino a un massimo del 25 per cento onde consentire, nei limiti dello stanziamento di cui al precedente punto *b*) la sostituzione dei progetti eventualmente non presentati nei termini di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

Le spese ammissibili a contributo sono quelle necessarie per:

1) esecuzione di lavori, impianti e forniture;

2) acquisizione di immobili compresi oneri connessi;

3) IVA, nella misura indicata dalle leggi vigenti;

4) arredamento fisso e mobile;

5) spese generali in misura proporzionale a quelle effettivamente sostenute, per lavori, impianti, forniture, acquisizioni di immobili (valutate al netto dell'eventuale aumento d'asta) tenuto conto dei compensi per revisione prezzi;

6) indennità a enti e privati, connesse alla realizzazione delle opere pubbliche;

7) eventuali imprevisti fino a un massimo del 10 per cento;

8) revisione prezzi;

9) eventuali spese per le indagini necessarie per la realizzazione dell'opera e spese a questa assimilabili, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Le spese generali comprendono i compensi di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere.

Le spese generali ammissibili sono riconosciute all'ente interessato in misura forfettaria e comunque non possono superare, in ogni caso, i seguenti valori limite:

10 per cento per importi fino a L. 100.000.000;

5 per cento per importi oltre L. 2.000.000.000.

Per importi intermedi si applicano percentuali interpolate linearmente fra i suddetti valori limite.

Gli stessi valori limite sono ridotti del 25 per cento quando alla progettazione o direzione dei lavori provvedano tecnici dipendenti degli enti interessati; del 50 per cento quando venga assicurata la duplice attività.

Nel caso di progetti stralcio i suddetti valori limite si intendono comprensivi anche delle spese per la compilazione del progetto generale di massima ovvero dell'eventuale aggiornamento dello stesso.

Sono altresì ammissibili a contributo per una stessa opera le eventuali maggiori spese per:

a) gare in aumento;

b) maggiori compensi, compresa IVA, relativi a riserve non imputabili a fatti od omissioni dell'ente beneficiario del contributo;

c) lavori di variante o suppletivi riconosciuti necessari per la funzionalità dell'opera comunque dovuti a fatti e circostanze non prevedibili al momento della progettazione;

d) aggiornamento dei prezzi di perizia.

Art. 7.

Indici parametrici

I programmi di cui al precedente art. 5 sono compilati anche in base ad appositi indici parametrici del costo delle opere, fissati periodicamente dall'amministrazione regionale per settore operativo di intervento nel campo delle opere pubbliche.

Gli indici parametrici sono fissati con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della commissione tecnica regionale, di cui al successivo art. 23 e seguenti.

Con le stesse modalità si procede al loro aggiornamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi delle opere.

Fino all'emanazione del decreto di cui al secondo comma, l'importo del finanziamento da concedere con l'approvazione dei programmi di intervento è commisurato sulla spesa ritenuta ammissibile, desunta dalla domanda presentata dall'ente interessato.

Art. 8.

Termini per la compilazione dei progetti

Per ciascuna opera ammessa il dipartimento interessato fissa il termine entro il quale deve essere presentato il progetto esecutivo.

Per le categorie di opere per le quali, non è previsto alcun parere nè alcuna approvazione e che siano utilmente collocate nella graduatoria, il dipartimento interessato comunica all'ente la disponibilità alla concessione del contributo regionale.

Nel contempo viene fissato un congruo termine per la presentazione della domanda di conferma del contributo corredata dalla delibera esecutiva di approvazione del progetto dell'opera.

I termini di cui ai commi precedenti, ivi comprese eventuali proroghe, non possono comunque superare il nono mese successivo all'approvazione della graduatoria di interventi.

La mancata presentazione entro il termine assegnato comporta l'esclusione dell'ammissibilità al contributo regionale per la graduatoria in corso.

Art. 9.

Progettazione delle opere

Le opere sono progettate ed eseguite, di norma, dall'ente beneficiario del contributo regionale sulla base di un'apposita normativa disciplinare, che sarà approvata dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e che deve prevedere, tra l'altro, la possibilità della riduzione o della revoca del contributo regionale in caso di gravi inadempienze da parte dell'ente beneficiario.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento, l'ente interessato può richiedere che la giunta regionale provveda alla progettazione e alla esecuzione delle opere, attraverso i propri uffici o con il conferimento di incarichi professionali.

Art. 10.

Progettazione e relativi incarichi

La giunta regionale, al fine di consentire una più sollecita operatività degli interventi, è autorizzata a concedere agli enti interessati all'esecuzione delle opere pubbliche previste dal precedente art. 3 contributi in conto capitale per la redazione di progetti generali riguardanti la realizzazione di infrastrutture consortili o di interesse sovracomunale .

La giunta regionale è altresì autorizzata, dandone comunicazione agli enti locali interessati, ad affidare a liberi professionisti, anche associati, o a istituti universitari, l'esecuzione di progetti generali, studi di fattibilità, e progetti esecutivi per la realizzazione di opere di competenza o di particolare interesse regionale, ivi compresi i progetti generali di sistemazione per unità idrografiche di cui all'art. 2 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 52, i progetti esecutivi di sistemazione idraulica, nonché studi e indagini propedeutici ai progetti stessi.

Art. 11.

Disciplinare tipo per incarichi

La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni professionali interessate, un disciplinare tipo per gli incarichi che la Regione stessa e gli enti interessati conferiranno a liberi professionisti anche associati e istituti universitari per la progettazione e la direzione dei lavori di opere pubbliche di interesse regionale.

Il disciplinare tipo deve contenere tutte le norme e le condizioni per il conferimento e l'espletamento degli incarichi e prevedere in particolare delle penalità per le inadempienze e per gravi carenze professionali verificatesi nella fase di progettazione o di direzione dei lavori e dalle quali sia derivato un danno apprezzabile per l'amministrazione.

Art. 12.

Impegno del contributo

Il decreto di concessione e di impegno del contributo regionale sui progetti utilmente inseriti nella graduatoria approvata con deliberazione della giunta regionale ai sensi del precedente art. 5, ivi compresi quelli subentrati a seguito dell'applicazione dell'ultimo comma del predetto art. 5, è adottato dal dirigente del dipartimento competente previa acquisizione, nel caso in cui ciò sia previsto, del parere vincolante dell'organo consultivo, secondo quanto stabilito ai successivi articoli 25 e 29, senza che sia necessaria alcuna ulteriore approvazione formale del progetto oltre alla procedura di cui al successivo art. 13.

Per le categorie di opere per le quali non è previsto alcun parere ne alcuna approvazione, l'impegno del contributo regionale viene effettuato dal dirigente del dipartimento competente sulla base della domanda di conferma del contributo contenuta nella deliberazione esecutiva con la quale l'ente ha approvato il progetto.

Il dipartimento deve dare notizia dei contributi concessi all'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

Sempre che sia stata disposta per legge la necessaria autorizzazione di spesa, i progetti che non abbiano trovato copertura nell'anno di presentazione della domanda vengono ammessi a finanziamento nell'anno successivo, previa riconferma da parte dell'ente interessato.

Art. 13.

Approvazione dei progetti

I progetti di opere pubbliche di competenza degli enti locali, loro consorzi e altri enti pubblici, ammessi o meno al contributo regionale, sono approvati dagli enti medesimi senza necessità di alcun parere degli organi consultivi di cui al titolo IV, salvo quanto previsto ai successivi articoli 25 e 29.

Resta fermo l'obbligo per gli enti interessati di ottenere preventivamente le autorizzazioni le concessioni edilizie e i nulla-osta eventualmente necessari secondo le normative vigenti e secondo quanto previsto al successivo art. 58.

Art. 14.

Termini per l'esecuzione dei lavori

Con il decreto di concessione e di impegno del contributo vengono fissati i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori.

Il decorso di tali termini senza che sia stata presentata alla giunta regionale motivata istanza di proroga comporta la esclusione dell'ente inadempiente dai programmi regionali di finanziamento relativi a opere della medesima categoria.

Tale esclusione opera fino alla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte dell'ente interessato oppure fino alla rinuncia o alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 15.

Erogazione del contributo

I contributi annui costanti sono erogati, con decreto del presidente della giunta regionale direttamente agli istituti mutuanti con decorrenza dall'anno di inizio dell'ammortamento dei mutui medesimi e con riferimento alle scadenze corrispondenti e per un massimo di venti anni.

La durata del contributo è corrispondente alla durata del mutuo quando questo non supera i venti anni.

Art. 16.

Accreditamento somme impegnate in conto capitale

L'accreditamento dei fondi è disposto su iniziativa del dipartimento competente sulla base del decreto di concessione e impegno del contributo.

L'impegno del contributo sarà assunto in relazione ai prevedibili tempi di esecuzione e alla conseguente scadenza delle relative obbligazioni da pagare.

Di norma il contributo viene accreditato secondo le seguenti modalità:

un primo acconto pari al 50 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario comprovante l'avvenuta stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori principali;

un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario attestante l'avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;

il restante 10 per cento a saldo, sulla base della prescritta certificazione di regolare esecuzione o di collaudo a norma di legge previo decreto di liquidazione finale del contributo del dipartimento competente ovvero sulla base di domanda dell'ente che certifichi che l'impresa esecutrice ha richiesto lo svincolo delle trattenute di legge e che attesti l'avvenuta prestazione della relativa fidejussione.

L'accreditamento dei primi due acconti può essere disposto in una unica soluzione pari al 90 per cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario comprovante l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei medesimi, qualora il dipartimento ritenga, in ragione dello ammontare non elevato dei lavori e dei tempi di esecuzione assegnati, che la somma possa essere utilizzata in tempi brevi. Il contributo definitivo sarà accertato con l'approvazione degli atti di collaudo, tenendo conto dei ribassi d'asta ottenuti nei singoli appalti e delle spese effettivamente sostenute.

L'accreditamento dei primi due acconti o dell'acconto unico viene effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore dell'ente beneficiario.

I prelievi da tali conti sono effettuati dal tesoriere dell'ente beneficiario, su iniziativa del rappresentante legale dell'ente stesso e a favore del relativo bilancio, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e dei corrispondenti certificati di pagamento, senza necessità di visti da parte degli uffici regionali.

Gli interessi maturati sui conti di cui ai precedenti commi sono a credito della Regione.

Art. 17.

Acconti sui mutui

Gli acconti sui mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche, sono erogati sulla base di stati d'avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente o, se questo manchi, dal direttore dei lavori, anche in caso di opere fruenti del contributo regionale.

Art. 18.

Atti intermedi del procedimento

Tutti gli atti del procedimento amministrativo successivi al decreto di concessione del contributo, a eccezione di quelli specificamente attribuiti dalla presente legge e a condizione che non alterino la natura e la destinazione dell'opera e sempreché il loro importo complessivo non superi il 20 per cento dell'importo progettuale originario, sono di competenza degli enti interessati all'esecuzione, senza necessità di pareri o di approvazioni da parte di organi tecnici o amministrativi della Regione.

Qualora durante l'esecuzione dell'opera si renda necessario un ulteriore finanziamento a carico del bilancio regionale per perizie suppletive o per il finanziamento di revisione dei prezzi o comunque per oneri aggiuntivi rispetto alla somma stanziata deve seguirsi la procedura di finanziamento di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge, salvo quanto previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 5.

Titolo III

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 19.

Categoria delle opere di competenza regionale

Sono di competenza regionale le opere pubbliche che riguardano:

1) il patrimonio e il demanio della Regione;

2) le opere già di competenza dello Stato trasferite, attribuite o delegate alla Regione;

3) le opere definite di competenza regionale dalla giunta regionale o da legislazione speciale;

4) opere di pronto intervento e opere urgenti di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Sono altresì di competenza regionale i lavori interessanti immobili di proprietà non regionale, ma in uso o gestione alla Regione.

Art. 20.

Progettazione delle opere di competenza regionale

I progetti delle opere affidate in esecuzione agli uffici regionali sono compilati da tecnici regionali degli stessi uffici, secondo le rispettive competenze professionali ovvero, previa deliberazione della giunta regionale, da liberi professionisti.

I progetti sono approvati dal dirigente del dipartimento competente, su parere degli organi consultivi di cui alla presente legge, ove tale parere sia dovuto, e in base alla deliberazione della giunta regionale di approvazione del programma generale delle opere da eseguire.

Le eventuali perizie di varianti e suppletive che non modifichino la natura delle opere appaltate e che non alterino le condizioni contrattuali e sempreché il loro importo complessivo non superi il 20 per cento dell'importo progettuale originario, non sono soggette al parere degli organi tecnici consultivi.

Art. 21.

Realizzazione delle opere

Alla realizzazione delle opere di cui al precedente art. 19 provvede il dipartimento competente avvalendosi anche delle strutture periferiche.

I lavori possono essere eseguiti:

a) in economia con il sistema dell'amministrazione diretta fino all'importo complessivo di 100 milioni o per cottimi, previa gara ufficiosa, fino all'importo complessivo di 200 milioni salvo quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52;

b) in appalto a impresa idonea, mediante licitazione privata, concorso o trattativa privata in conformità alla vigente normativa in materia di appalto.

Con il decreto di approvazione si dispone l'apertura di credito nella misura del 90 per cento a favore del dirigente della struttura regionale periferica incaricata dell'esecuzione delle opere.

Gli atti intermedi del procedimento sono attribuiti al dirigente della struttura regionale periferica ad eccezione della approvazione della contabilità finale dell'opera e degli atti che comportano aumento di spesa che restano di competenza del dirigente del dipartimento.

Il dirigente della struttura regionale periferica deve, altresì, esprimere parere per richiesta del dirigente del dipartimento competente.

Art. 22.

Opere di somma urgenza e di bonifica e di difesa del suolo

Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in lire 50 milioni.

TITOLO IV
ORGANI CONSULTIVI

Art. 23.

Commissione tecnica regionale

E' istituita la commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27. Essa si articola in sezione opere pubbliche e sezione urbanistica.

La sezione opere pubbliche è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal consiglio regionale per la durata della legislatura;

b) dal dirigente della segreteria regionale per il territorio;

c) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

d) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

e) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia;

f) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

g) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura;

h) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

i) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;

l) dal dirigente del dipartimento piani, programmi e legislativo;

m) dal dirigente della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;

n) dal dirigente del dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;

o) dai direttori degli uffici del genio civile regionale;

p) dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;

q) da un esperto in geologia nominato dalla giunta regionale.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

r) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il presidente del magistrato per il Po secondo le rispettive competenze;

s) il capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;

t) un rappresentante designato dall'unione regionale delle province del Veneto.

Dei membri di cui al punto *o*) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'ufficio del genio civile competente per territorio.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

La sezione urbanistica, è presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:

a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal consiglio regionale per la durata della legislatura;

b) dal dirigente della segreteria regionale per il territorio;

c) dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

d) dal dirigente del dipartimento per l'edilizia abitativa;

e) dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

f) dal dirigente del dipartimento per l'ecologia;

g) dal dirigente del dipartimento per la viabilità e i trasporti;

h) dal dirigente del dipartimento per l'agricoltura;

i) dal dirigente del dipartimento per le foreste e l'economia montana;

l) dal presidente dell'unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;

m) dal dirigente del dipartimento piani, programmi e legislativo;

n) dal dirigente della sezione legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;

o) dal dirigente del dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;

p) dai dirigenti degli uffici regionali del genio civile;

q) da un esperto in geologia nominato della giunta regionale;

r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11;

s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.

Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:

t) il capo compartimento dell'ANAS competente per territorio;

u) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;

v) un rappresentante designato dall'unione regionale delle province del Veneto.

Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, sono istituiti, nell'ambito della segreteria per il territorio, il dipartimento per l'ecologia e il dipartimento per l'edilizia abitativa.

Per gli uffici di cui alla lettera *p)* di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio competente per territorio.

In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti locali interessati, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali.

Il presidente della giunta regionale può nominare un vice presidente, per ogni sezione, scegliendo tra i componenti della sezione stessa.

Le sezioni della commissione sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina dei sostituti in rappresentanza degli uffici regionali.

Ciascuna sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio.

Art. 24.

Assemblea generale della commissione tecnica regionale

L'assemblea generale della commissione tecnica regionale è costituita da tutti i componenti indicati all'articolo precedente.

L'assemblea generale è convocata dal presidente della giunta regionale e presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante interesse regionale.

Art. 25.

Attribuzione della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche

La commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche, esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo su progetti generali e loro varianti di importo superiore a lire 500 milioni, fruenti o meno del contributo regionale, con riferimento alle seguenti opere:

1) opere idrauliche, marittime e di difesa del suolo come elencato nell'art. 3 *a)*;

2) acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti, fanghi e reflui;

3) edilizia ospedaliera;

4) ferrovie, porti, aeroporti e metropolitane;

5) ponti, viadotti, svincoli e altri manufatti su strade di grande comunicazione e opere viarie di particolare interesse regionale;

6) opere di competenza regionale.

Per progetto generale si intende il complesso degli elaborati tecnici atti a definire interamente l'opera progettata in relazione alle sue componenti e caratteristiche fondamentali anche se la stessa è eseguita per fasi o lotti funzionali.

In tal caso l'intero costo dell'opera potrà essere determinato anche con sistemi non analitici.

Gli stralci esecutivi di progetti generali non sono soggetti ad alcun parere ove essi non costituiscano varianti al progetto generale approvato.

Le opere di edilizia ospedaliera inferiori ai 500 milioni sono soggette al parere della commissione tecnica regionale. Tale parere è esteso anche per tutti gli stralci esecutivi.

La commissione esprime inoltre parere in ordine:

1) alle vertenze contrattuali riguardanti richieste di maggiori compensi e alle riserve per le opere ammesse a fruire di contributi regionali, ove richiesto dall'ente interessato o dagli organi regionali;

2) alle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di competenza regionale quando interessino i territori di due o più province o più regioni, agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nonché alle eventuali osservazioni e opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso testo unico relativo alle stesse linee;

3) alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche nello ambito della delega conferita con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nei casi in cui il testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni fa riferimento al consiglio superiore dei lavori pubblici;

4) ai progetti tecnico economici di interesse regionale ogni qualvolta le sia espressamente richiesto da organi della Regione;

5) alle estrazioni di inerti, per quantità superiori ai 3000 mc, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32, integrata come previsto dalla medesima legge;

6) ad argomenti per i quali sia fatta richiesta da enti pubblici diversi dalla Regione.

Art. 26.

Attribuzione della commissione tecnica regionale sezione urbanistica

La commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, esercita tutte le funzioni consultive relative alle attribuzioni regionali in materia urbanistica.

In particolare spetta alla commissione esprimere il parere in ordine:

1) agli strumenti territoriali regionali e subregionali e loro varianti;

2) agli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti generali ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40;

3) ai piani ambientali di cui all'art. 10 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 72;

4) all'individuazione delle parti del territorio regionale cui applicare la carta regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28;

5) all'individuazione dei centri storici di cui all'art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80;

6) ai piani delle comunità montane di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11.

Per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 69 e 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, e dei poteri di annullamento di cui all'art. 98 della predetta legge, l'organo consultivo è il comitato tecnico regionale di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, e successive modificazioni.

La commissione tecnica regionale esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo attinenti all'urbanistica su argomenti di particolare importanza ogni qualvolta ne sia fatta esplicita richiesta da organi della Regione.

Art. 27.

Attribuzioni di competenze ai dirigenti degli uffici regionali del genio civile

Il dirigente dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio:

a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al titolo I e II del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, previo nulla-osta del dipartimento per i lavori pubblici solo in caso di nuove concessioni di derivazioni d'acqua e di rinnovo delle stesse;

b) rilascia i provvedimenti di subingresso e rinuncia di piccole derivazioni di acqua di cui all'art. 6 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e quelli relativi ai rinnovi di concessioni; per questi ultimi dovrà essere sentito il dipartimento per i lavori pubblici;

c) rilascia le licenze di attingimento di cui all'art. 56 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

d) autorizza l'impianto e l'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale agli effetti di cui agli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il parere della commissione consultiva di cui al successivo art. 28. Quando la linea elettrica interessa il territorio di due o più province l'autorizzazione è rilasciata dal dirigente del dipartimento per i lavori pubblici sentita la commissione tecnica regionale; in tal caso l'istruttoria viene svolta dall'ufficio regionale del genio civile la cui circoscrizione è maggiormente interessata. Le autorizzazioni previste dall'art. 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le linee non superiori a 150 mila volts, sono rilasciate, in ogni caso, dal dirigente dell'ufficio regionale del genio civile competente per territorio.

Restano ferme le competenze attribuite con precedenti leggi ai dirigenti degli uffici regionali del genio civile.

Art. 28.

Commissione consultiva

Presso ogni ufficio del genio civile è istituita una commissione consultiva in materia di lavori pubblici.

La commissione è composta da:

il dirigente dell'ufficio regionale del genio civile che la presiede;

l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale quale vicepresidente;

il responsabile del settore igiene pubblica dell'ULSS competente per territorio in relazione agli oggetti da trattare;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

un tecnico laureato del dipartimento per i lavori pubblici;

un tecnico laureato del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali.

Qualora la commissione tratti progetti riguardanti i trasporti essa è integrata con un tecnico laureato del dipartimento per la viabilità e i trasporti.

Posono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione per le sole materie di competenza e senza diritto di voto funzionari di altri uffici statali e regionali.

I tecnici laureati dipendenti della Regione, sono designati dal segretario regionale per il territorio. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio regionale del genio civile nominato dal presidente della commissione.

Ogni componente che faccia parte della commissione può essere sostituito da un altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò designato.

I rappresentanti degli enti interessati devono essere invitati a loro richiesta, alle riunioni della commissione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 29

Attribuzioni della commissione consultiva

La commissione consultiva esercita le funzioni tecnico-amministrative di carattere consultivo per i progetti delle opere di competenza regionale d'importo fino a 500 milioni.

Esprime altresì parere, senza limite di valore, sugli stralci di progetti generali di opere di competenza regionale sui quali si è già espressa favorevolmente la commissione tecnica regionale, quando siano conforme riproduzione del progetto generale. Si esprime senza limite di valore qualora sia richiesto il parere di un organo consultivo, sui verbali di concordamento nuovi prezzi, sulle eventuali proroghe contrattuali, sulle revisioni prezzi e su tutti gli atti di gestione di carattere tecnico-amministrativo.

Esprime anche parere sugli impianti a fune di importo superiore a 300 milioni ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1975, n. 52; detto parere è sostitutivo di quello previsto dall'art. 53 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

La stessa commissione esprime infine parere sulle autorizzazioni sia definitive che provvisorie alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche di interesse provinciale, agli effetti degli articoli 111 e 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché sulle eventuali osservazioni e opposizioni di cui all'art. 112 dello stesso testo unico relative alle stesse linee.

Art. 30.

Funzionamento delle commissioni

Per le opere pubbliche previste dalla presente legge gli organi consultivi di cui agli articoli precedenti sono tenuti a emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Il parere favorevole deve essere comunicato per telegramma, entro il giorno successivo all'adozione e confermato con lettera entro trenta giorni.

Qualora il parere sia negativo esso deve essere trasmesso corredato dalle necessarie motivazioni, entro trenta giorni dalla adozione.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.

L'esame dei progetti di particolare importanza può essere avocato dalle sezioni della commissione tecnica regionale.

Art. 31.

Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze degli organi consultivi è necessaria la presenza almeno della metà dei componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 32.

Incompatibilità

Non possono essere membri della commissione tecnica regionale coloro i quali, in proprio o come amministratori o come soci di enti e società abbiano convenzioni con la Regione o con altri enti per trasporti, somministrazioni o lavori alla cui spesa concorra in qualche modo l'amministrazione regionale.

Art. 33.

Limite di spesa

Gli importi di spesa che costituiscono limite per l'espletamento di procedure o per l'esercizio di funzioni consultive previste dalla presente legge devono intendersi riferite a opere compiute.

Art. 34.

Gettoni di presenza

Ai componenti la commissione tecnica regionale, qualora spetti, si corrisponde un gettone di presenza di L. 100.000 per ogni seduta.

Con il decreto di costituzione dell'organo consultivo di cui alla presente legge, sarà regolato il trattamento economico di missione spettante ai membri.

TITOLO V
PROCEDURE

Art. 35.

Dichiarazione di pubblica utilità

Per i progetti di opere pubbliche di interesse regionale la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti, è implicita nella deliberazione di approvazione dell'ente ovvero nel decreto regionale di approvazione, nel caso di opere di competenza regionale.

Art. 36.

Occupazioni temporanee di urgenza

L'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 è così sostituito:

« I comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità già trasferite o delegate alla Regione, escluse quelle eseguite direttamente dalla amministrazione regionale, per le quali è competente ad adottare i necessari provvedimenti il dirigente dell'ufficio regionale del genio civile.

Detta delega concerne i provvedimenti relativi alle opere di spettanza di qualsiasi ente, anche non territoriale, da eseguirsi comunque nel territorio del comune in cui le opere stesse sono localizzate ».

Art. 37.

Pubblicazione avvisi « ad opponendum »

Gli enti appaltanti provvedono sotto la propria responsabilità alla pubblicazione degli avvisi *ad opponendum* di cui allo art. 360 e seguenti della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, nei comuni in cui l'opera viene eseguita e nel foglio annunzi legali della provincia.

Art. 38.

Aggiudicazione dei lavori

L'ente interessato all'esecuzione dell'opera pubblica, approvato il progetto, lo trasmette, nei casi previsti dal precedente art. 25, alla commissione tecnica regionale prevista dalla presente legge.

Sulla base della propria deliberazione di approvazione o, nei casi previsti dall'art. 25 sulla base del parere vincolante dell'organo consultivo, l'ente può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori e procedere alla successiva stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori.

Qualora risulti comunque assicurato il relativo finanziamento, le gare per l'aggiudicazione dei lavori devono essere indette non oltre trenta giorni dalla data della delibera di approvazione o di comunicazione del parere dell'organo consultivo, a pena di decadenza del contributo.

Art. 39.

Aggiornamento dei prezzi di progetto

Le amministrazioni appaltanti o concedenti sono autorizzate ad aggiornare i prezzi di progetto, prima della gara di appalto, senza necessità di sottoporre di nuovo il progetto agli organi consultivi e di controllo.

L'aggiornamento viene effettuato applicando a tutti i prezzi di progetto un coefficiente determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla data di approvazione del progetto, per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi.

L'appalto del progetto aggiornato è immediatamente consentito qualora sia assicurata la copertura della maggiore spesa.

In caso contrario si dovrà procedere all'appalto di uno stralcio funzionale di importo pari al finanziamento disponibile.

Art. 40.

Modalità per le gare di appalto

Le gare di appalto, in caso di licitazione privata, devono essere svolte con uno dei modi indicati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Alla stipulazione dei contratti con le imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori si procede dopo l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'istituto mutuante.

Alle gare d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale si applicano le norme di cui al primo, terzo e quarto comma dell'art. 10 nonché quelle dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 41.

Affidamento in concessione

Le opere pubbliche, comprese nel precedente art. 3, che rivestono particolare rilevanza tecnica-economica possono essere eseguite con l'affidamento in concessione ad altri enti, o imprese o consorzi di imprese.

La concessione può comprendere, oltre all'esecuzione dell'opera, anche la sua progettazione.

L'affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione da approvarsi dall'organo competente ad approvare l'esecuzione dell'opera pubblica.

Lo schema della convenzione di cui al comma precedente, corredato da una relazione tecnica e da un progetto preliminare, redatti dall'ente concedente, nei quali sono indicati gli elementi tecnici, economici, e programmatici atti a caratterizzare l'intervento, deve essere trasmesso alla commissione tecnica regionale di cui all'art. 23 della presente legge.

Agli effetti della presente legge il concessionario è considerato soggetto attuatore di opere pubbliche.

La convenzione disciplina i rapporti tra concedente e concessionario e deve prevedere:

a) l'eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;

b) l'acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;

c) l'approvazione del progetto esecutivo da parte del concedente;

d) l'espletamento a cura del concessionario, qualora non sia esecutore diretto, delle gare di appalto per l'esecuzione dei lavori tra imprese aventi i requisiti di legge, con le modalità previste per l'aggiudicazione di appalti di opere pubbliche dalle norme vigenti e dalle disposizioni di cui alla presente legge;

e) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori e ai collaudi in corso d'opera e definitivi;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;

g) le modalità e i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;

i) i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria.

La scelta del concessionario, qualora non sia un ente pubblico, deve essere preceduta da una gara di qualificazione, sulla base dello schema di convenzione di cui al presente articolo, al fine di assicurare l'affidabilità del concessionario e la convenienza tecnico-economica dell'affidamento.

Art. 42.

Aggiudicazione in aumento

Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara, a meno che l'amministrazione non lo escluda espressamente nell'avviso di licitazione, qualora i prezzi di capitolato siano adeguati a quelli di mercato.

Le gare per l'aggiudicazione dei lavori in ribasso andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

Qualora non sia reperibile la copertura della maggiore spesa risultante, si può procedere in sede di aggiudicazione a una riduzione delle opere appaltate proporzionale all'aumento verificatosi, sempreché la riduzione sia contenuta nel quinto d'obbligo, salvo patti diversi con l'impresa aggiudicataria, e sia comunque garantita la funzionalità dell'opera.

Se anche la gara in aumento va deserta, l'ente può aggiudicare i lavori a mezzo di trattativa privata.

La trattativa privata è consentita, altresì, quando l'aggiudicazione avviene senza aumento, anche dopo aver esperito una sola licitazione al ribasso.

Art. 43.

Estensione dell'appalto

Per le opere pubbliche di interesse regionale l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, mediante trattativa privata, per il valore non superiore al doppio dell'importo iniziale di assegnazione del lotto precedente con la procedura del presente articolo, a condizione che:

1) i nuovi lavori consistano nella ripetizione di opere simili a quelle che hanno formato oggetto del primo appalto;

2) i lavori del lotto precedente siano ancora in corso;

3) l'impresa sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità generale e tecnica per eseguire i nuovi lavori.

L'appalto è fatto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato per il primo lotto, salvo che per il prezzo, il quale va determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevati dagli organi competenti, secondo le norme vigenti in materia di revisione dei prezzi contrattuali. Al prezzo così determinato si applica un miglioramento del ribasso stabilito tenendo presenti le economie ottenibili per effetto del carattere ripetitivo e dell'aumentata quantità dei lavori da eseguire, e comunque non inferiore al 5 per cento.

La procedura di cui ai commi precedenti è consentita quando sia stata prevista nei bandi di gara per l'appalto dei lavori del lotto precedente.

Art. 44.

Estensione degli appalti-concorso

Per le opere di cui alla presente legge l'appalto di impianti speciali relativi a lotti successivi di progetti generali aggiudicati mediante appalto concorso, possono essere affidati, a trattativa privata, alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

Art. 45.

Consegna dei lavori

La consegna e l'inizio dei lavori deve avvenire non oltre trenta giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.

Qualora le opere interessino immobili da espropriare, il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.

Art. 46.

Lavori suppletivi e di variante

Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi.

L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo di ciascun contratto maggiorato non superi i sei quinti dello originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera e non costituiscano sostanziali modifiche al progetto approvato.

I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni soprariportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione e sulla base del parere espresso nelle suddette certificazioni.

Art. 47.

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva

Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare o alle trattative private per l'affidamento della esecuzione di lavori pubblici, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio è fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto.

Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento di aggiudicazione.

Art. 48.

Accreditamento dell'anticipazione

Per i lavori da aggiudicarsi, da affidarsi o da concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'anticipazione di cui al decreto del Ministro del tesoro, previsto dall'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come successivamente modificato, è accreditata all'impresa, entro sei mesi dalla data dell'offerta.

Qualora l'impresa non intenda usufruire di detta anticipazione dovrà darne comunicazione all'amministrazione entro tre mesi dalla data medesima.

Nel caso di anticipazione la revisione dei prezzi non è accordata per una percentuale dei lavori eseguiti corrispondente alla percentuale che si ottiene computando l'anticipazione effettivamente erogata in rapporto all'importo complessivo dei lavori a base di contratto.

Tale percentuale non può comunque superare il 20 per cento dell'importo dei lavori.

L'aumento o la diminuzione che danno luogo alla revisione dei prezzi devono superare in ogni caso il 5 per cento dello importo complessivo dei lavori.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso d'opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 49.

Interessi per ritardato pagamento

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, su apposita richiesta dell'impresa esecutrice.

Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le spese di competenza del Ministro dei lavori pubblici, è ridotto così come previsto al secondo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Art. 50.

Revisione prezzi sulla base del programma dei lavori

Per i lavori di importo a base d'asta superiore a 1.500 milioni di lire da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge, la revisione dei prezzi viene effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine esclusivo predisposto. Il programma, predisposto dall'amministrazione, è allegato al capitolato speciale e ne è fatta menzione nella lettera di invito. Per i lavori di importo inferiore la redazione del programma è facoltativa. In tal caso l'amministrazione, nella lettera di invito, deve specificare se intende avvalersi della suddetta facoltà.

In caso di appalto concorso o di concessione, il programma è presentato dall'impresa unitamente all'offerta o disciplinato dalla concessione.

Nel caso di interruzione temporanea o di ritardo nell'esecuzione o nell'ultimazione dei lavori per fatto imputabile all'impresa, la revisione verrà calcolata comunque sulla base dello sviluppo esecutivo previsto dal programma.

Nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione e nella redazione del programma dei lavori, deve tenersi conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole. Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

I verbali di sospensione dei lavori e i conseguenti verbali di ripresa dei lavori, redatti ai sensi delle norme vigenti, dovranno essere trasmessi dal direttore dei lavori all'amministrazione entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

Art. 51.

Pagamento revisione prezzi

Su domanda dell'impresa e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, è corrisposto, unitamente agli acconti per revisione prezzi, anche il residuo 15 per cento nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Su domanda dell'impresa e con le garanzie di cui al comma precedente, sono corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione dei prezzi relativi ai lavori eseguiti o in corso, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 21 dicembre 1974, n. 700.

Art. 52.

Ricorsi in materia di revisione prezzi

I ricorsi in materia di revisione prezzi ai sensi dell'art. 4 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e qualunque controversia relativa devono essere notificati nei termini di legge alla giunta regionale che decide con propria deliberazione, su conforme parere della commissione tecnica regionale, sezione opere pubbliche.

Art. 53.

Designazione dei collaudatori

Per le opere pubbliche eseguite con l'intervento finanziario della Regione la nomina dei collaudatori o delle commissioni collaudatrici viene effettuata dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, sempre in corso di opera ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, e della presente legge.

La scelta dei collaudatori e dei componenti le commissioni collaudatrici viene effettuata tenendo conto della professionalità e dell'esperienza acquisita in materia di opere pubbliche, in relazione all'importanza delle opere da sottoporre a collaudo.

Le operazioni di collaudo ivi compresa l'emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti alla stazione appaltante, devono essere compiute nel termine indicato nel

capitolato speciale d'appalto e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricezione dei prescritti atti di contabilità finale da parte del collaudatore.

L'approvazione degli atti di collaudo dovrà avvenire entro tre mesi dalla loro ricezione.

Art. 54.

Nomina commissioni collaudatrici

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è ebrogato ed è sostituito dal seguente:

« Per le opere di particolare rilevanza tecnica e amministrativa, possono essere nominate commissioni collaudatrici, presiedute da tecnici e composte anche da collaudatori amministrativi iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 2 ».

Art. 55.

Elenco regionale dei collaudatori

L'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30, è sostituito dal presente articolo:

« E' costituito l'elenco regionale dei collaudatori tecnici.

Nell'elenco possono essere iscritti:

a) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, con almeno dieci anni di servizio nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche se in quiescenza, purché iscritti in quest'ultimo caso, nel relativo albo professionale;

b) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, liberi professionisti che siano iscritti nell'albo professionale da almeno dieci anni e abbiano progettato o diretto opere pubbliche;

c) ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie e forestali, laureati in scienze geologiche, purché il periodo prestato nell'amministrazione dello Stato, della Regione o di altro ente pubblico, aggiunto al periodo precedente svolto nella libera professione, con iscrizione all'albo professionale, avendo progettato o diretto opere pubbliche, non sia inferiore a dieci anni, ivi compreso l'eventuale servizio svolto alle dipendenze di imprese pubbliche o private, che operino nel settore delle opere pubbliche;

d) docenti universitari nelle materie attinenti l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

E' istituito l'elenco regionale dei collaudatori amministrativi. Nell'elenco possono essere iscritti laureati in discipline giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di servizio nella amministrazione dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, con comprovata esperienza di lavoro, utile nella collaudazione di opere pubbliche ».

Art. 56.

Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi

La formazione dell'elenco regionale dei collaudatori amministrativi è deliberata dalla giunta regionale su proposta della commissione di cui all'art. 3 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30.

Le domande per l'iscrizione nell'elenco vanno presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aggiornamnto dell'elenco è deliberato con le procedure di cui all'art. 4 della citata legge regionale 16 luglio 1976, n. 30.

Art. 57.

Certificato di collaudo o di regolare esecuzione

Per le opere di cui alla presente legge i cui lavori importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a 150 milioni, si può prescindere dall'atto formale di collaudo sostituendolo con un certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e approvato entro i successivi tre mesi.

Per le opere di competenza degli enti locali la scelta del collaudatore o delle commissioni di collaudo dovrà essere effettuata sulla base degli elenchi dei collaudatori istituiti con la legge regionale n. 30/1976 e con la presente legge.

Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro i termini indicati nel comma precedente e nell'art. 53, ultimo comma, e salvo non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto, previa richiesta, alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'art. 47, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie.

Art. 58.

Approvazione degli atti di contabilità finale

Per opere fruenti di contributi regionali con decreto del dipartimento interessato si provvede all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo o eventualmente del certificato di regolare esecuzione e a erogare la rata di saldo del contributo impegnato nel caso di finanziamento in conto capitale.

Nel caso di finanziamento in conto interessi il decreto di cui al primo comma deve accertare l'importo definitivo del contributo da erogare sulla spesa effettivamente sostenuta.

Art. 59.

Assistenza tecnico-amministrativa del genio civile

Gli uffici regionali del genio civile devono fornire agli enti beneficiari dei contributi la richiesta assistenza tecnico-amministrativa in sede di progettazione e di esecuzione delle opere e devono altresì verificare le modalità e i tempi di attuazione dei programmi.

A tal fine gli enti devono inoltrare entro il giorno 5 di ogni mese all'ufficio regionale del genio civile competente per territorio i dati statistici relativi alle opere in corso di realizzazione.

I predetti uffici regionali del genio civile procedono inoltre a saltuarie verifiche sulla esecuzione delle opere segnalando eventuali inadempienze alla giunta regionale la quale adotta i provvedimenti del caso che potranno comprendere anche la riduzione o la revoca del finanziamento.

TITOLO VI

NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

Art. 60.

Denunce dei lavori

Nelle località classificate sismiche ai sensi della normativa vigente chiunque intende procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia è tenuto a trasmettere all'ufficio regionale del genio civile competente per territorio il progetto e gli atti di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il progetto deve essere corredato da una dichiarazione sottoscritta dal progettista delle opere il quale deve attestare che la progettazione è avvenuta nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni nelle zone classificate sismiche; nella stessa dichiarazione deve essere anche riportato l'impegno del direttore dei lavori e dell'appaltatore di eseguire le opere in conformità alla citata normativa.

Art. 61.

Autorizzazione all'inizio dei lavori

L'ufficio regionale del genio civile competente, esaminati gli atti progettuali, entro sessanta giorni dal loro ricevimento rilascia l'autorizzazione per l'inizio dei lavori.

Qualora detto ufficio non provveda entro il termine stabilito dal comma precedente l'autorizzazione si intende egualmente rilasciata.

Per eventuali varianti alle opere previste nel progetto originario si adottano le procedure previste dal presente articolo e dal precedente art. 57.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione sismica regionale, approva in coerenza con la normativa vigente nella materia, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del presente titolo.

Art. 62.

Certificato di rispondenza alle norme sismiche

Il certificato previsto dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciato dall'ufficio regionale del genio civile competente per territorio sulla scorta del certificato di collaudo statico, ove sia richiesto dalla normativa statale vigente, delle opere, redatto da un professionista autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni, nel quale dovrà essere attestato esplicitamente, tra l'altro, la perfetta rispondenza delle opere eseguite alla normativa per le costruzioni in zone classificate sismiche.

Il collaudatore statico dovrà essere nominato in corso di opera.

Art. 63.

Vigilanza sui lavori

Per eventuali violazioni riscontrate dagli uffici regionali del genio civile e dai funzionari e agenti di cui all'art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge sopracitata.

Art. 64.

Commissione sismica regionale

Presso la segreteria regionale per il territorio è istituita la commissione sismica regionale.

La commissione è composta da:

due esperti in tecnica delle costruzioni;

un esperto in tecnica del recupero edilizio;

un esperto in geologia;

un esperto in sismologia;

il dirigente del dipartimento per i lavori pubblici;

il dirigente del dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

i dirigenti degli uffici regionali del genio civile il cui territorio comprende zone classificate sismiche;

il dirigente del servizio geologico regionale.

La commissione è presieduta dal segretario regionale per il territorio ed è nominato dalla giunta regionale.

La commissione assicura il momento consultivo di supporto e il coordinamento delle strutture regionali decentrate preposte all'istruttoria delle attività edilizie in zone sismiche.

E' altresì compito della commissione lo studio delle problematiche relative al rischio sismico e la predisposizione delle normative tecniche tipologiche per la prevenzione.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 65.

Aggiornamento limiti di spesa

I limiti delle spese e degli importi previsti nella presente legge per l'attribuzione di competenze o per l'attivazione di procedure potranno essere modificati dalle leggi finanziarie regionali.

Art. 66.

Proroga validità di norme in materia urbanistica

L'applicazione della norma prevista dall'art. 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57, modificata dalla legge regionale 30 novembre 1978, n. 68, è prorogata al 31 dicembre 1985.

Art. 67.

Norma transitoria

L'applicazione delle norme previste nella presente legge è estesa anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, compatibilmente con eventuali rapporti contrattuali già stipulati e con le fasi procedimentali già esaurite, fatta salva la destinazione delle somme imputate dal bilancio regionale e non ancora impegnate all'entrata in vigore della presente legge, per le quali le procedure di finanziamento restano in vigore fino all'approvazione del bilancio immediatamente successivo alla entrata in vigore della presente legge.

In fase di prima applicazione della presente legge le domande di cui all'art. 5, primo comma, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1984.

Art. 68.

Allocazione in bilancio

A partire dall'esercizio 1985 la allocazione in bilancio degli stanziamenti di spesa autorizzati da leggi già in vigore o da nuove leggi, dovrà avvenire distintamente con riferimento a ogni singola categoria di opere previste dalla presente legge.

Art. 69.

Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti norme:

gli articoli 8, 9, 11 e 14 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 « Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1° settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici »;

gli articoli 2, 3, 5, 7, 15 (terzo e quarto comma), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57 « Norme per lo snellimento delle procedure nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici ».

Vengono altresì abrogate le seguenti leggi regionali, fatti salvi gli impegni di spesa già assunti:

legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 « Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi »;

legge regionale 19 aprile 1974, n. 26 « Intervento finanziario regionale per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale »;

legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 « Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei comuni capoluogo di provincia »;

legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 « Interventi nei settori dell'edilizia ospedaliera »;

legge regionale 8 giugno 1978, n. 23 « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 12 "Interventi nel settore della edilizia ospedaliera" »;

legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 « Interventi nel settore delle opere fognarie e acquedottistiche »;

legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 « Rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1978, n. 36, relativa a sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie »;

legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 « Nuovi interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche e rifinanziamento della legge regionale 3 agosto 1978, n. 39 »;

legge regionale 3 aprile 1980, n. 20 « Interventi regionali per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei comuni e loro consorzi »;

legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 « Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 1978, n. 39 e 23 agosto 1979, n. 59, relative a interventi nei settori delle opere fognarie e acquedottistiche »;

legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 « Provvidenze per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani ».

Le norme concernenti le procedure amministrative di cui alle seguenti leggi regionali, si intedono sostituite dalle disposizioni previste nella presente legge e aventi il medesimo contenuto:

legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 « Interventi per il trasferimento e consolidamento di abitati »: articoli 2, 3, 4 e 6, secondo comma;

legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 « Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 »: art. 9, secondo comma;

legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 « Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali »: articoli 11 e 12;

legge regionale 27 novembre 1980, n. 92 « Modificazioni delle leggi regionali 3 agosto 1978, n. 39, 23 agosto 1979, n. 59 e 16 maggio 1980, n. 89 ».

Art. 70.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 40 e 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. **43**.

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, recante: « Norme per la costituzione e il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 27-*bis* della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78, inserito con l'articolo unico della legge regionale 3 maggio 1983, n. 21, è così modificato:

« Al presidente ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica rispettivamente pari al 90 per cento e all'80 per cento di quella prevista per i componenti del relativo comitato di gestione dell'unità locale socio sanitaria, e spetta altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 ».

Art. 2.

Ai componenti i collegi dei revisori delle unità locali socio sanitarie si applicano le norme previste dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 42.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. **44**.

Istituzione della consulta regionale del Veneto per i problemi dell'unificazione europea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Veneto, al fine di approfondire la problematica dei propri rapporti con la Comunità europea e di favorirne lo sviluppo, istituisce la « Consulta regionale per i problemi dell'unificazione europea », quale proprio organo permanente di consultazione.

Art. 2.

La consulta è costituita dai sottoelencati componenti, nominati dal presidente del consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza:

i componenti della giunta regionale, di volta in volta designati in base alla materie all'esame della consulta stessa;

un rappresentante per ciascun gruppo consiliare regionale;

i componenti veneti del Parlamento europeo;

i rappresentanti veneti nelle varie istituzioni della Comunità europea;

i rappresentanti regionali dei partiti politici e dei loro movimenti giovanili e femminili, i rappresentanti regionali dell'A.N.C.I., dell'U.P.I., dell'U.N.C.E.M. e dell'A.I.C.C.E., delle organizzazioni europeiste e delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative, previa determinazione da parte dell'ufficio di presidenza dell'elenco delle predette organizzazioni.

L'ufficio di presidenza può anche invitare, sentita la consulta, a far parte della stessa o a partecipare ai sui lavori, rappresentanti di altre organizzazioni che ne facciano domanda, nonché esponenti della cultura, dell'arte o delle scienze particolarmente interessati ai problemi europei.

Art. 3.

La consulta, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, formula pareri e proposte alla Regione in ordine ai problemi dell'unificazione europea, e in particolare in ordine alla diffusione della conoscenza di tali problemi, alle istanze emergenti nell'opinione pubblica, al ruolo specifico della Regione nel processo di unificazione, agli aspetti riguardanti i lavoratori emigranti, alla democratizzazione delle istituzioni della Comunità europea e ai rapporti con analoghi organismi di altre regioni.

Attraverso gli organi regionali, la consulta formula proposte alle forze politiche, economiche, sociali e culturali, e agli enti locali, al Parlamento, al Governo.

Art. 4.

La consulta è presieduta dal presidente del consiglio regionale o da uno dei vicepresidenti del consiglio regionale, da lui delegati.

Il presidente rappresenta la consulta, ne coordina i lavori, ne convoca e presiede le sedute, stabilendo l'ordine del giorno.

Art. 5.

La consulta è insediata all'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica quanto il consiglio regionale.

Art. 6.

La consulta ha sede presso il consiglio regionale e si avvale, per la sua attività, dei mezzi e del personale messi a disposizione dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente legge, la consulta è insediata entro novanta giorni dall'entrate in vigore della legge medesima.

Entro i successivi novanta giorni, la consulta predispone il proprio regolamento interno, che viene approvato con provvedimento del consiglio regionale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1984, n. **45.**

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, concernente: « Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 17 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio è altresì sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo o ad altro consiglio regionale; l'assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 16 agosto 1984

BERNINI

(4606)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **46.**

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29: « Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 24 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) del punto *B*) del primo comma dell'art. 6 della legge 3 luglio 1984, n. 29, è così modificata:

« *a*) atto di notorietà contenente le indicazioni riportate nel precedente punto *A*); ».

Art. 2.

L'attribuzione del punteggio di priorità di punti 1 a coloro che costruiscono in zona PEEP potrà essere effettuata anche ai richiedenti ammessi a beneficio per nuova costruzione che abbiano omesso la dichiarazione nell'atto notorio.

A tal fine i richiedenti potranno presentare un atto notorio integrativo anche su richiesta degli uffici regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 agosto 1984

BERNINI

(4607)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227